

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione con formula bonus malus per la Responsabilità Civile Auto obbligatoria derivante dalla circolazione del veicolo assicurato e prevede la personalizzazione della copertura con ulteriori garanzie opzionali.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni involontariamente causati a terzi in aree pubbliche e private
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati
- ✓ Responsabilità civile per fatto di figli minori
- ✓ Soccorso vittime della strada
- ✓ Ricorso terzi da incendio
- ✓ Scuola guida

L'Impresa risarcisce i danni fino all'importo indicato in polizza (c.d. massimale); per legge, il massimale minimo per sinistro è di euro **6.070.000** per danni alla persona e di euro **1.220.000** per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone e cose coinvolte.

La garanzia RCA può essere personalizzata con le seguenti garanzie aggiuntive (operanti solo se attivate dal Contraente):

- Rinuncia alla rivalsa
- Guida esperta
- Protezione bonus

Coperture opzionali alla RCA (operanti solo se attivate dal Contraente):

- Incendio e Furto
- Estensione ai danni da incendio conseguente ad atti di danneggiamento volontario
- Infortuni
- Tutela legale
- Assistenza moto
- Assistenza furto (solo per motocicli uso privato)



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e **non sono coperti** dall'assicurazione:

- * Il **conducente** del veicolo responsabile del sinistro per danni a cose e persone.

Limitatamente ai soli danni a cose:

- * 1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing
- * 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e dei soggetti di cui al punto 1.
- * 3. **i parenti ed affini entro il terzo grado** del conducente e dei soggetti di cui al punto 1 se conviventi o a loro carico.
- * 4. se l'assicurato è una società, i **soci a responsabilità illimitata** e i soggetti a loro legati dai rapporti elencati nei punti 2 o 3.



Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro RCA l'Impresa ha diritto a rivalersi sull'assicurato nei seguenti casi:

- ! veicolo guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- ! conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore
- ! danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata
- ! veicolo adibito a scuola guida in assenza di istruttore abilitato
- ! veicolo con targa in prova se l'utilizzo del veicolo è irregolare
- ! veicolo dato a noleggio con conducente in violazione delle disposizioni vigenti
- ! danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione
- ! danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
- ! danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili
- ! opzione Guida Esperta, danni causati da conducente minore di 26 anni



Dove vale la copertura?

- ✓ Salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, la copertura è operante nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché nel Principato di Monaco, Svizzera, Andorra e Serbia.
- ✓ L'assicurazione vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde le cui sigle internazionali indicate sulla stessa non siano barrate.
- ✓ La copertura con "Targa Prova" è valida solo per il territorio della Repubblica Italiana e per quello degli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato accordi bilaterali che ne riconoscano, reciprocamente, la validità.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente deve rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, comunicare i cambiamenti che lo aggravano. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati - la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte dell'Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi.



Quando e come devo pagare?

- Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza: con una maggiorazione del premio pari al 4% è possibile ottenere il frazionamento semestrale; in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.
- Il pagamento del premio può avvenire tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalle normative vigenti.
- Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- La copertura dura un anno, dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza - se il premio è stato pagato (diversamente è operante dalle ore 24 del giorno di pagamento) - e termina alla scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. Le garanzie sono operanti per i 15 giorni successivi alla scadenza. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.
- Se sottoscritta e richiamata la relativa clausola "Sospensione del contratto", è possibile sospendere l'assicurazione; per tutta la durata della sospensione, il veicolo non ha copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.



Come posso disdire la polizza?

Diritto di ripensamento: entro 15 giorni dal pagamento del premio e in assenza di sinistri nel periodo di efficacia, è possibile recedere dalla polizza con le seguenti modalità del rimborso:

- se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, l'Impresa restituisce il premio corrisposto per intero al lordo di imposte e contributi.
- se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del contratto, l'Impresa, a documentazione ricevuta, provvede al rimborso del premio pagato e non fruito - al netto di imposte e contributi - trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in polizza alle ore 24 del giorno di restituzione dei documenti assicurativi.

Risoluzione del contratto: a seguito di vendita, conto vendita, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, con rimborso del premio netto residuo.

Contratto di assicurazione responsabilità civile auto e corpi veicoli terrestri Motocicli e ciclomotori



Fascicolo Informativo – edizione 01.12.2018

Modello: AZ FI000 MCCL RCAARD AFOARD 01122018 0034

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario;
- 2) Condizioni di Assicurazione;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.



NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E CORPI VEICOLI TERRESTRI DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'IVASS. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

Attraverso il sito internet dell'Impresa (www.allianz.it), o presso i punti vendita è possibile – salvo per convenzioni e accordi speciali - ottenere un preventivo RCA gratuito personalizzato.

Il preventivo vale per almeno 60 giorni; se però la tariffa di riferimento ha una durata inferiore a 60 giorni la sua scadenza coincide con quella della tariffa. In questo caso, può essere richiesto un preventivo anche sulla base della nuova tariffa.

E', pertanto, importante prestare attenzione alla data di scadenza riportata su ogni singolo preventivo.

"Area personale": collegandosi al sito www.allianz.it e registrandosi nell'apposita sezione "Area personale" è possibile consultare la propria posizione assicurativa ed i principali documenti contrattuali tra i quali l'Attestazione dello stato del rischio.

A Informazioni sull'impresa di Assicurazione

1. Informazioni generali

- Impresa: Allianz S.p.A., Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco (Germania)
- Sede legale: Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).
- Recapito telefonico: 800.68.68.68; Sito Internet: www.allianz.it;
Indirizzo di posta elettronica: allianz.spa@pec.allianz.it.
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP (ora IVASS) del 21 Dicembre 2005 n°2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n°1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n°018.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Le informazioni patrimoniali sull'Impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet www.allianz.it.

Gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.allianz.it.

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte – formule tariffarie

La forma contrattuale "Bonus/Malus motocicli e ciclomotori" prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. La sua struttura si articola in "classi" di merito; ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio e, ad ogni nuova annualità assicurativa, vi è un cambiamento di classe a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione.

Per ulteriori dettagli sul funzionamento della formula si rinvia alle condizioni di assicurazione.

Contenuto della polizza RCA: l'impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria, così come previsto dall'articolo 1 Oggetto dell'assicurazione della sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA – limitazioni ed esclusioni RCA

Le coperture operano con le limitazioni ed esclusioni indicate all'articolo 2 - Esclusioni e rivalsa - sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica delle Condizioni di Assicurazione, al quale si rinvia per maggiore dettaglio rispetto all'evidenza sintetica che segue:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata;
- veicolo adibito a scuola guida; **durante la guida dell'allievo se al suo fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore;**
- veicoli con targa in prova, **se l'utilizzo del veicolo è irregolare;**
- veicolo dato a noleggio con conducente, **senza l'osservanza delle disposizioni in vigore;**
- danni subiti dai terzi trasportati **per trasporto non effettuato secondo le disposizioni vigenti;**
- danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
- danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili.

Azione di rivalsa derivante da patti contrattuali speciali

Quando operante l'opzione GUIDA ESPERTA, l'Impresa ha diritto ad una azione di rivalsa fino a € 5.000 se è accertato che alla guida del veicolo, al momento del sinistro, vi era persona con caratteristiche diverse da quelle previste da questa forma di garanzia.

L'importo oggetto dell'azione di rivalsa, prevista dalla predetta forma di copertura, è da intendersi richiesto in conseguenza dell'inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dall'assicurato a fronte della concessione di uno sconto premio.

L'importo oggetto dell'azione di rivalsa potrà sommarsi all'importo eventualmente dovuto dall'assicurato all'Impresa ad altro titolo ed autonomamente addebitato (ad esempio franchigia).

A parziale deroga di quanto sopra stabilito l'Impresa, solo ed esclusivamente nei seguenti casi, non attiverà l'azione di rivalsa contrattualmente prevista:

- veicolo condotto da un addetto preposto alla sua riparazione e/o collaudo;
- veicolo circolante contro la volontà del proprietario o dei soggetti indicati nell'art 122 comma 3 del Codice delle Assicurazioni (D.Legs. 209/2005);
- veicolo utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza;

forma di garanzia non espressamente prevista in contratto.

AVVERTENZA – azione di rivalsa RCA

Nei casi sopra elencati, l'assicuratore - risarcito il terzo danneggiato - ha diritto di rivalersi verso l'assicurato, ossia di agire anche giudizialmente per ottenere dal medesimo il rimborso totale o parziale delle somme pagate.

AVVERTENZA – diritto di ripensamento

Entro 15 giorni dal pagamento del premio e in assenza di sinistri nel periodo di efficacia, è possibile recedere dalla polizza ottenendo il rimborso del premio netto residuo.

Per maggiori dettagli si rinvia all'articolo 7 "Diritto di ripensamento" – sezione Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA – condizioni di sospensione della garanzia

L'accesso all'istituto "sospensione del contratto" è subordinato alla sottoscrizione ed al richiamo della relativa clausola "Sospensione del contratto" che prevede l'applicazione di un sovrappremio il cui ammontare è determinato in tariffa.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 6 "Sospensione e riattivazione delle garanzie in corso di contratto" della sezione *Norme Generali* previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

COPERTURE ASSICURATIVE CORPI VEICOLI TERRESTRI – limitazioni ed esclusioni

"Incendio": copre i danni subiti dal veicolo assicurato – escluse le cose trasportate – a seguito di suo incendio totale o parziale e a seguito di esplosione o di scoppio.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 1 "Incendio e furto" e all'articolo 11 "Determinazione dell'ammontare del danno" della sezione "Sistema di coperture per il veicolo" previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

"Estensione ai danni da incendio conseguente ad atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici)": la copertura della garanzia incendio può essere estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio conseguente ad atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).

Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione *"Sistema di coperture per il veicolo" – "Estensione ai danni da incendio conseguente ad atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici)"* delle Condizioni di Assicurazione.

"Furto": in caso di furto o rapina tentati o consumati assicura, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale o parziale del veicolo, compresi i danni derivanti dal furto o dalla rapina.

Per maggior dettaglio si rinvia agli articoli 1 *"Incendio e furto"*, 3 *"Ulteriori estensioni garanzia furto – danni correlati al furto"* e 11 *"Determinazione dell'ammontare del danno"* della sezione *"Sistema di coperture per il veicolo"* previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

"Garanzia Assistenza Moto" "Garanzia Assistenza Furto" solo per motocicli uso privato

Garantisce servizi di assistenza per la mobilità (veicolo), in caso di incidente/guasto meccanico oppure in caso di furto del veicolo ed inoltre supporto sanitario in caso di infortunio conseguente ad incidente stradale.

Sono previsti servizi di assistenza ed interventi anche all'estero.

I servizi sono prestati con i limiti di cui alle condizioni di polizza, sezione *"Sistema di coperture per la persona" – "Garanzia assistenza moto", "Garanzia assistenza furto"*.

"Garanzia Infortuni": copre gli infortuni - un'invalidità permanente o la morte - del conducente verificatisi in occasione della guida del veicolo, dalla salita a bordo alla discesa, compresi gli infortuni subiti in caso di fermata e durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione *"Sistema di coperture per la persona - Infortuni"* prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

"Garanzia Tutela Giudiziaria": copre – con i massimali convenuti ed per i rischi indicati – gli oneri di assistenza legale stragiudiziale e giudiziale per la tutela degli interessi dell'assicurato.

Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione *"Sistema di coperture per la persona – Tutela Giudiziaria"* prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA – limitazioni ed esclusioni

Le coperture operano con le limitazioni e le esclusioni riportate per singola garanzia nell'articolo delle condizioni di assicurazione denominato *"esclusioni"* a cui si rinvia per la consultazione.

AVVERTENZA – franchigie, scoperti e massimali

Le coperture prevedono l'applicazione di franchigie, scoperti e massimali variabili da garanzia a garanzia per meccanismo di calcolo e limiti. Si rimanda alle condizioni di assicurazione per il relativo dettaglio. Di seguito, a titolo esplicativo, alcuni esempi di calcolo.

Scoperto (garanzia furto totale e parziale motocicli):

- ammontare del danno € 800
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 80) con il minimo di € 150
- importo liquidato al netto dello scoperto € 650

Massimale (garanzia Assistenza Moto – soccorso stradale)

- ammontare delle spese sostenute per traino motoveicolo € 200
- massimale per sinistro € 170
- importo liquidato € 170

AVVERTENZA – durata e prosecuzione del contratto

Il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in polizza **senza necessità di disdetta**; tuttavia l'Impresa ne garantisce l'operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, o fino all'effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa Impresa a copertura del medesimo rischio.

Il contraente può prorogare-rinnovare il contratto accettando la proposta di nuovo premio dell'Impresa.

Per il dettaglio si rinvia all'articolo 2 "Durata e prosecuzione del contratto" della sezione *Norme Generali* previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

3.1 Estensioni della copertura RCA

Coperture RCA prestate anche se non comprese nell'assicurazione obbligatoria - l'assicurazione si intende automaticamente estesa alle seguenti casistiche: 1) responsabilità civile dei trasportati; 2) responsabilità civile per fatto di figli minori; 3) soccorso vittime della strada; 4) ricorso terzi da incendio; 5) veicoli adibiti a scuola guida; 6) carico e scarico con operazioni manuali; 7) danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" della sezione *Sistema di coperture per la responsabilità civile auto* previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Estensioni a pagamento - con versamento del sovrappremio definito dalla tariffa, è possibile prevedere la condizione aggiuntiva RC Auto "Rinuncia alla rivalsa".

4. Soggetti esclusi dalla garanzia RCA

Così come disciplinato dall'articolo 129 D.LGS. 7.9.05 n.209, successive modifiche e/o integrazioni, non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. Non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, **limitatamente ai danni alle cose**, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario, nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti del conducente e dei soggetti di cui al precedente punto 1, nonché i parenti ed affini entro il terzo grado dei predetti soggetti, se convivano con questi o siano a loro carico.

Ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA

Se il contraente rende dichiarazioni inesatte o incomplete su circostanze relative alla valutazione del rischio, oppure non comunica ogni variazione di aggravamento del rischio, l'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – **non è dovuto o è dovuto in misura ridotta** in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Si rinvia all'articolo 9 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamento del rischio" della sezione *Norme Generali* previsto dalle Condizioni di assicurazione.

AVVERTENZA

L'articolo richiamato disciplina due diversi obblighi: a) **dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**: alla stipulazione del contratto, le dichiarazioni richieste - ad esempio luogo di residenza del proprietario/assicurato (comune, provincia) – devono essere rese in maniera assolutamente esatta; b) **aggravamento del rischio**: nel corso del contratto, deve essere comunicato ogni aggravamento del rischio; ad esempio, in caso rilevino le modalità di custodia del veicolo presso l'abitazione dell'assicurato (box chiuso o area recintata), si ha un aggravamento del rischio, se il veicolo non può più essere ricoverato in un'area protetta.

6. Premi

Il premio per il versamento del quale il contraente può utilizzare i seguenti mezzi:

1. **assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;**
2. **ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;**
3. **denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti,**

è il corrispettivo in denaro per ottenere dall'assicuratore l'impegno di rifondere il danno entro i limiti convenuti.

Il premio o la prima rata di premio si paga alla consegna della polizza, i premi successivi alle scadenze previste, dietro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa; è calcolato per un periodo di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero; con sovrappremio è comunque possibile pattuirne il frazionamento semestrale.

Il premio è determinato considerando i parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa vigente, ed è comprensivo delle provvigioni che l'Impresa riconosce ai propri intermediari. Rivolgendosi all'agenzia si possono ottenere informazioni su eventuali sconti da applicare al premio nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Impresa.

AVVERTENZA – risoluzione anticipata del contratto e restituzione del premio

E' possibile risolvere il contratto con rimborso del premio residuo a seguito di vendita, conto vendita, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 4 "Vendita e consegna in conto vendita del veicolo" e all'articolo 5 "Risoluzione anticipata del contratto" della sezione *Norme Generali* previsti dalle Condizioni di assicurazione.

7. Informativa RCA in corso di contratto

Almeno 30 giorni prima della scadenza annua del contratto, l'impresa mette a disposizione - per la **consultazione** in via telematica - l'attestazione dello stato del rischio nell'apposita sezione "Area Personale".

In alternativa, è possibile richiedere una stampa cartacea rivolgendosi al proprio intermediario.

Ai fini della stipula di un nuovo contratto la posizione assicurativa viene acquisita direttamente dall'assicuratore in via telematica tramite la Banca Dati Attestati, **senza necessità del documento cartaceo**.

8. Attestazione sullo stato del rischio RCA – classe di merito

Nei casi di cessazione del rischio, mancata riattivazione a seguito sospensione del contratto e mancato rinnovo, l'attestato, valido 5 anni, può essere utilizzato per assicurare un altro veicolo della medesima tipologia, intestato al medesimo proprietario.

Assegnazione della classe CU: le Regole di assegnazione della classe interna e corrispondente classe CU stampate in calce alla formula pattuita e l'articolo 5 - Utilizzo dell'attestato per assicurare un ulteriore veicolo - sezione *Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica* delle Condizioni di assicurazione, disciplinano l'assegnazione della classe interna e della classe di conversione universale (c.d. classe CU), anche nel caso di assicurazione di ulteriore veicolo (articolo 134 D. LGS. 7.9.05 n.209 e successive modifiche e/o integrazioni).

AVVERTENZA – classe di merito di conversione universale (CU)

La classe di merito di conversione universale (CU) riportata sull'attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Impresa.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati (secondo i termini stabiliti dall'art. 2952 del Codice Civile) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. I termini riferiti sono quelli vigenti al momento della redazione del presente documento.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Il premio imponibile è soggetto all'imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge ed al contributo al SSN; per il dettaglio del trattamento fiscale, si rimanda al relativo prospetto di liquidazione riportato sul preventivo e sullo stampato di polizza.

C

INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Procedura per il risarcimento del danno RCA

Il danneggiato, in caso di sinistro tra due veicoli identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale derivano danni ai veicoli coinvolti o lesioni di lieve entità ai loro conducenti deve attivare la procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 D.LGS. 7.9.05 n.209, ovvero richiedere il risarcimento

all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo assicurato (*articolo 6 - Denuncia di sinistro - sezione Sistema di coperture per la Responsabilità Civile Automobilistica* delle Condizioni di Assicurazione).

AVVERTENZA – termini per la denuncia del sinistro

La denuncia di sinistro va inoltrata all'Impresa entro 3 giorni dall'avvenimento (articoli 143 D.LGS. 7.9.05 n.209 e 1913 c.c.) compilando il modulo di constatazione amichevole di incidente (modello CAI), nel quale indicare tutti gli elementi utili, in particolare: data, ora e luogo di avvenimento, modalità di accadimento, targhe ed estremi delle coperture assicurative degli autoveicoli coinvolti, dati anagrafici e codici fiscali dei conducenti.

L'elenco dei centri di liquidazione danni competenti è consultabile sul sito www.allianz.it.

Il diritto al risarcimento in un sinistro stradale si prescrive in due anni.

13. Sinistri Corpi Veicoli Terrestri – Liquidazione dell'indennizzo

La denuncia di sinistro va inoltrata all'Impresa entro 3 giorni dall'avvenimento (art.1913 c.c.) presentando ed allegando – a seconda della tipologia di sinistro - tutta la documentazione necessaria, quale ad esempio: denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali di autorità intervenute, certificati di proprietà, fatture o ricevute fiscali, documentazione medica, ecc.

Allianz S.p.A. segnala all'assicurato il Centro Liquidazione Danni che assume la gestione della pratica di sinistro; il Centro Liquidazione Danni indica di volta in volta l'ulteriore documentazione o attività (es.: effettuazione perizia) necessarie per l'istruzione e la liquidazione del sinistro.

L'assicurato ha facoltà di utilizzare la procedura semplificata di liquidazione attraverso la rete di carrozzerie convenzionate con Allianz, denominata "Carrozzeria Amica" ovvero degli autoriparatori selezionati per la sostituzione e riparazione dei cristalli godendo dei servizi e delle agevolazioni previste dal contratto.

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni.

14. Incidenti stradali RCA con controparti estere

In caso di incidente avvenuto:

- in Italia e causato da un veicolo immatricolato all'estero, il risarcimento danni va richiesto con raccomandata AR a UCI, Corso Sempione, 39 – 20145 Milano;
- all'estero causato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo, per il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro;
- con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap s.p.a. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

Per maggiore dettaglio si rimanda al sito www.ucimi.it ed a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 190 in attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione RCA e dagli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private.

15. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro RCA

L'Assicurato evita la maggiorazione del premio in caso di sinistro, rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri causati. La facoltà può essere esercitata alla scadenza annua della polizza.

Per un sinistro CARD (convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto), l'Assicurato tramite l'Agenzia di amministrazione del contratto può richiedere alla Consap istruzioni sulle modalità di rimborso del sinistro, effettuato il quale, riceve un attestato di pagamento per la depenalizzazione e la riqualificazione della polizza.

16. Accesso agli atti dell'Impresa

I contraenti ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti in seguito alla conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L'esercizio del diritto non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenzino indizi o prove di comportamenti fraudolenti.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato quando l'avente diritto riceve comunicazione della somma offerta a titolo di risarcimento, o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare offerta, o ancora nel caso di mancata offerta, o mancata comunicazione del diniego dell'offerta:

- a) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danno a cose e se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli;
- b) decorsi sessanta giorni dalla medesima data se si tratta di danno a cose, in assenza del sopraccitato requisito;
- c) decorsi novanta giorni se il sinistro ha causato lesioni personali;
- d) in ogni caso, decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.

Nel caso in cui l'impresa, dopo avere ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, richieda agli interessati le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, i termini suindicati per l'esercizio del diritto decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.

L'interessato che ne abbia titolo deve inviare richiesta scritta, a mezzo raccomandata AR, o a mezzo telefax o mediante consegna a mano, all'impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso.

17. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere preliminarmente inoltrati ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Indirizzo e.mail: reclami@allianz.it o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia www.allianz.it/reclami.

Al reclamo, che verrà riportato in apposito registro elettronico, sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento.

Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma - Fax 06.42133206 – e-mail tutela.consumatore@pec.ivass.it, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.

Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- **Mediazione** (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- **Negoziazione assistita** (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
- **Conciliazione paritetica**: le controversie relative a sinistri R.C. Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se

non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate all'interno dei siti: www.ivass.it alla Sezione " Per il Consumatore " e www.ania.it alla Sezione "Consumatori".

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.


18. Arbitrato

AVVERTENZA

Qualora non sia stato possibile addivenire ad una definizione della controversia, se previsto dalle condizioni di assicurazione della singola garanzia, è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Allianz S.p.A.
Leonardo Felician Andrea Costa



GLOSSARIO

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Allianz box: dispositivo che installato sul veicolo permette di accedere alla clausola Allianz bonus drive e a quanto previsto da questa offerta contrattuale che modula il premio rca in funzione dello stile di guida monitorato dal predetto dispositivo.

Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

Attestazione dello stato del rischio: certificato emesso dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento IVASS n.12 del 9 gennaio 2008, provvede - 24 su 24 tutto l'anno - al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Certificato (di assicurazione): tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto; fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Franchigia: quota parte prestabilita del danno risarcibile che rimane a carico dell'assicurato.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Guasto: il danno subito dal veicolo assicurato in conseguenza di usura, rottura o difetto, mancato funzionamento di sue parti, tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

Incidente stradale: il sinistro avvenuto in occasione di circolazione stradale e dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli, che provochi danni al veicolo assicurato tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Indennizzo/indennità: somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.

Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.

Locazione finanziaria (leasing finanziario): è contratto tipico (comma 136 dell'art 1 l. n. 124/2017) a seguito del quale un soggetto qualificato ed autorizzato (banca o intermediario finanziario) si obbliga ad acquistare un bene (anche un veicolo) e metterlo a disposizione dell'utilizzatore per un certo periodo e dietro corrispettivo. Al termine "l'utilizzatore ha diritto ad acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito, ovvero l'obbligo di restituirlo". Il diritto di riscatto è parte essenziale di questo tipo di contratto.

Locazione senza conducente: è il contratto a seguito del quale il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario il solo veicolo. Il noleggio a lungo/breve termine è una tipologia di locazione.

Manodopera: il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta della riparazione.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Noleggio con conducente: è il contratto che consiste nella messa a disposizione dell'utente di un servizio (veicolo più conducente) a tempo e/o viaggio conseguente ad una determinata richiesta per una prestazione definita. La normativa è del tutto difforme da quella che regola il servizio "di piazza con autotassametro".

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

R.C.A. (Responsabilità Civile Automobilistica): responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l'Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Risarcimento: compensazione in moneta di un danno alle cose e/o alle persone (compreso il c.d. "danno morale").

Risarcimento diretto: la procedura prevede – sia pure con dei limiti - che in caso di sinistro tra due veicoli a motore i danneggiati rivolgano la richiesta di risarcimento all'Impresa di assicurazione con la quale hanno stipulato il contratto a copertura della loro RCA.

Per verificare l'ambito di operatività ed il funzionamento del Risarcimento Diretto vedi l'art. 149 del D.Legs. 209/2005.

Risarcimento in forma specifica RC Auto: compensazione del danno mediante ripristino della cosa danneggiata effettuato direttamente dall'Impresa oppure per il tramite di strutture convenzionate.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato (di norma contraente/proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo) il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Terzi (garanzia RCA): persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Terzi (garanzie diverse da RCA): non sono considerati terzi – rispetto all'assicurato – i soggetti indicati dall'art. 129 del D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e, particolarmente, quelli elencati al comma 2 lettere b) e c) di detto articolo.

Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

Valore commerciale/Valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data.

Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – MODELLO TU31

NOTA BENE

Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono evidenziate con caratteri di particolare evidenza.

CONTENUTI

- › NORME GENERALI
- › SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMOBILISTICA
- › CONDIZIONI AGGIUNTIVE RCA
- › FORMULA BONUS MALUS MOTOCICLI
- › REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU
- › FORMULA BONUS MALUS CICLOMOTORI
- › REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU

NORME GENERALI

Articolo 1 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Se pagato il premio, la garanzia di polizza:

- decorre dalle ore 24 (salvo accordi diversi) del giorno indicato nei documenti assicurativi;
- scade alle ore 24 del giorno riportato nei predetti documenti.

Sono ammessi - **su espressa richiesta del contraente** - anche contratti composti da frazione di anno più anno intero; per questi casi valgono le seguenti disposizioni particolari:

- la frazione di anno costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa e la polizza non può essere risolta alla scadenza della frazione di anno ma ha validità per l'intero periodo pattuito (frazione di anno più anno);
- le regole sul cambio di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione.

In questo caso, la polizza non può essere risolta alla scadenza della frazione di anno, ma ha validità per l'intero periodo pattuito (frazione di anno più anno).

Esempio:

- durata contratto dal 30.6. 2013 al 31.12. 2014 = frazione di anno più anno intero;
- periodo iniziale della copertura dal 30.6. 2013 al 31.12. 2013 = frazione di anno;
- termine intero periodo di assicurazione e data di variazione della classe di merito = 31.12.2014.

La polizza che, per il periodo di validità residua, ne sostituisce altra di durata annuale si considera emessa a completamento dell'intero anno assicurativo.

Esempio: sostituzione al 31.12. 2013 di polizza con scadenza annuale al 30.6. 2014; anche la polizza sostituita mantiene la scadenza annuale originaria del 30.6. 2014 e la durata delle due polizze (sostituita e sostituita) sommate compone l'anno assicurativo.

Per quanto riguarda le modalità di rinnovo del contratto e l'esercizio della disdetta, si rimanda a quanto previsto dal successivo **articolo 2 "Durata e prosecuzione del contratto" della presente Sezione Norme Generali.**

Articolo 2 – DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in polizza **senza necessità di disdetta**; tuttavia l'Impresa ne garantisce l'operatività **fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza.**

Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio. L'impresa può formulare una proposta di proroga/rinnovo comunicando al contraente il premio da corrispondere. Il contraente può manifestare la propria volontà di accettare la proposta di proroga/rinnovo del contratto mediante il pagamento del premio propostogli dall'Impresa. Queste le modalità per attivare la proroga/rinnovo del contratto:

l'Impresa

1. emette avviso di scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni;
2. formula la proposta di proroga/rinnovo e comunica direttamente o tramite un intermediario il premio da corrispondere.

Il contraente:

3. entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto accetta la proposta di proroga/rinnovo provvedendo al pagamento del premio richiesto;
4. riceve i documenti di polizza senza ulteriori formalità.

Il rapporto assicurativo conseguentemente prosegue senza soluzione di continuità per un'ulteriore annualità dalla scadenza e così per le scadenze successive.

Il contraente che, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda estendere il contenuto del contratto a nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse, dovrà stipulare un nuovo contratto.

Articolo 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza. I premi successivi devono essere pagati alle scadenze previste, contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa, nella quale sono indicati la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere effettuato all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, o all'Impresa.

Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Il premio, salvo i contratti di durata inferiore a 12 mesi, è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se ne è stato concesso il frazionamento; in caso di frazionamento del premio può essere prevista un'addizionale nella misura indicata sul contratto.

Documenti assicurativi: i documenti assicurativi consegnati al contraente sono la polizza, il certificato di assicurazione e la carta verde; è possibile richiederne un duplicato:

- in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione autocertificando il motivo alla base della richiesta;
- in altri casi (es. deterioramento) restituendo i documenti ricevuti e non più utilizzabili.

A fronte di quanto sopra, l'Impresa rilascia il duplicato del documento richiesto senza oneri a carico dell'assicurato.

Articolo 4 – VENDITA E CONSEGNA IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO

La vendita o la consegna in conto vendita del veicolo determina, a scelta del venditore, uno dei seguenti effetti:

sostituzione con altro veicolo

Il venditore può rendere valida la polizza stipulata a copertura del veicolo originario – venduto o in conto vendita - per altro veicolo di sua proprietà. In questo caso:

- è necessario restituire i documenti assicurativi del veicolo venduto o consegnato in conto vendita;
- se ciò comporta una variazione del premio, si procede al conguaglio.

cessione del contratto

Il contraente deve comunicare immediatamente la cessione del contratto all'Impresa che, ricevuti in restituzione i documenti assicurativi, ne prende atto con emissione di appendice e rilascia al cessionario i nuovi documenti. Il cedente deve pagare il premio fino al momento di detta comunicazione.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario.

Se la tariffa relativa al cessionario comporta un aumento di premio in forza dei diversi parametri di personalizzazione applicabili, si procede al conguaglio.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'Impresa non rilascia l'attestato di rischio. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo

La polizza si risolve con restituzione del premio **al netto di imposte e contributi** dal giorno di consegna dei documenti assicurativi, della copia dell'atto di vendita o documento di prova dell'avvenuta consegna in conto vendita.

Se vendita o consegna in conto vendita sono successive alla sospensione del contratto, il rimborso decorre dalla data effetto della sospensione e comprende l'integrazione premio se richiesta al momento della sospensione.

L'Impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

Articolo 5 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Nei seguenti casi il contraente deve:

- **furto o rapina** - informare l'Impresa e consegnare copia della relativa denuncia; in questo caso può richiedere:
 - di rendere valida la polizza del veicolo rubato osservando le disposizioni del successivo **articolo 4 – Mantenimento della classe di merito, punto 4 Furto del veicolo, della sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto;**
 - la risoluzione del contratto e il rimborso del premio, **al netto di imposte e contributi**, dal giorno successivo alla data di denuncia di furto del veicolo.
- **demolizione** - informare l'Impresa, consegnare i documenti assicurativi e copia del certificato rilasciato da centri di raccolta autorizzati, o concessionari, o succursali delle case costruttrici; in questo caso può richiedere:
 - di rendere valida la polizza del veicolo demolito per altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo;
 - la risoluzione del contratto e il rimborso del premio, **al netto di imposte e contributi** dal giorno di restituzione dei documenti assicurativi.
- **distruzione o esportazione definitiva** - informare l'Impresa, consegnare i documenti assicurativi e l'attestato del P.R.A. che certifica la restituzione della carta di circolazione e della targa; in questo caso può richiedere:
 - di rendere valida la polizza del veicolo originario per altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo;
 - la risoluzione del contratto e il rimborso del premio, **al netto di imposte e contributi**, dal giorno di restituzione dei documenti assicurativi.

Se demolizione, distruzione o esportazione definitiva sono successive alla sospensione del contratto, il rimborso decorre dalla data effetto della sospensione e comprende l'integrazione premio se richiesta al momento della sospensione.

L'Impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

Articolo 6 – SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DELLE GARANZIE IN CORSO DI CONTRATTO

1. Accesso all'istituto "sospensione"

La sospensione del contratto è prevista per tutti i veicoli **ad eccezione di: ciclomotori non targati, quadricicli fino a 4 kW e rimorchi.**

Per i **motocicli, i ciclomotori targati e le motoslitte** l'accesso all'istituto sospensione è subordinato al richiamo della relativa clausola "Sospensione del contratto" che prevede l'applicazione di un sovrappremio il cui ammontare è determinato in tariffa. La clausola di sospensione può essere sottoscritta al momento della stipula del contratto oppure, successivamente, in fase di sostituzione a scadenza annua o cambio veicolo oggetto di copertura (nell'ambito della medesima tipologia).

In ogni caso non è possibile sospendere il contratto a fronte di:

- **contratti di durata inferiore all'anno;**
- **contratti amministrati a libro matricola;**
- **furto del veicolo.**

2. Sospensione

Per usufruire di questo istituto, attivabile per un **limite massimo di 3 sospensioni per annualità di polizza**, il Contraente deve:

- ✓ farne richiesta all'Impresa mediante accettazione dell'apposita appendice contrattuale (appendice di sospensione) che indica giorno e ora di decorrenza della sospensione;
- ✓ assumere l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere e/o restituire all'impresa i documenti assicurativi.

L'Impresa, a seguito dell'accoglimento della richiesta di sospensione:

- ✓ comunica all'apposita banca dati istituita ai sensi del D.M. 110/2013 l'interruzione della copertura assicurativa a decorrere dalla data di sospensione
- ✓ si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'utilizzo improprio della documentazione assicurativa nel periodo di sospensione della polizza e dopo la comunicazione di interruzione della copertura.

Per tutta la durata della sospensione, se pari o superiore a 30 giorni rimane anche sospeso e non ha effetti il periodo di osservazione relativo alle regole evolutive delle formule contrattuali che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. Il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione del contratto.

3. Riattivazione

La riattivazione del contratto avviene a richiesta del contraente per lo stesso o altro veicolo, purché della medesima tipologia e prevede:

- ✓ l'emissione di nuovi documenti contrattuali;
- ✓ la proroga della scadenza annua per un periodo pari alla sospensione.

Al momento della riattivazione il calcolo del premio viene determinato tenendo conto:

- della tariffa in vigore alla data della sospensione se cambiato il veicolo assicurato;
- della tariffa in vigore sulla polizza sospesa se il veicolo assicurato rimane il medesimo;
- del conteggio, a favore del contraente, del rateo di premio pagato e non goduto.

Se la sospensione è durata meno di 30 giorni, non si procede né alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.

Decorsi 12 mesi dalla data di sospensione senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione dell'assicurazione il contratto si estingue e il premio pagato non viene restituito.

Articolo 7 – DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il contraente ha diritto di recedere dal contratto **entro 15 giorni** dal pagamento del premio, a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro, dandone comunicazione all'Agenzia che ha emesso il contratto.

Il Contraente deve restituire all'Agenzia i documenti assicurativi **originali** quali: contratto, certificato di assicurazione e carta verde e sottoscrivere l'apposita appendice che formalizza il recesso dal contratto.

Modalità del rimborso:

- se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, l'Impresa restituisce il premio corrisposto per intero al lordo di imposte e contributi.

- se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del contratto, l'Impresa, a documentazione ricevuta, provvede al rimborso del premio pagato e non fruito – **al netto di imposte e contributi** – trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in polizza alle ore 24 del giorno di restituzione dei documenti assicurativi.

Articolo 8 – ESTENSIONE TERRITORIALE

a) L'assicurazione, salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie pattuite, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Andorra e della Serbia .

L'assicurazione vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde le cui sigle internazionali indicate sulla stessa non siano barrate. L'Impresa procederà al risarcimento secondo la legge vigente nel paese in cui si verifica il sinistro.

La carta verde è valida per il periodo in essa indicato, tuttavia l'Impresa ne garantisce l'operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, o fino all'effetto di una nuova polizza stipulata con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio; e ciò in applicazione all'articolo 1901, 2° comma, codice civile, e/o al DL 179 2012. Se la polizza di riferimento della carta verde cessa di avere validità o è sospesa nel corso del periodo di assicurazione, il contraente deve restituirla immediatamente all'Impresa. In caso contrario, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

b) in deroga a quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo l'assicurazione, in caso la garanzia riguardi una "Targa Prova", è valida solo per il territorio della Repubblica Italiana e per quello degli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato accordi bilaterali che ne riconoscano, reciprocamente, la validità.

Articolo 9 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Se il contraente, al momento della stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente non comunica ogni variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito dal codice civile.

Articolo 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

ARTICOLO 11 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOMOBILISTICA

Articolo 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa copre, in conformità alla Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere, entro i limiti stabiliti, le somme che, per capitale, interessi e spese, sono dovute per il risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private, escluse le aree aeroportuali.

ESTENSIONI GRATUITE DELLA GARANZIA RCA

- **Responsabilità civile dei trasportati**

Entro il limite del massimale di polizza, l'Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per danni involontariamente causati a terzi durante la sua circolazione.

- **Responsabilità civile per fatto di figli minori**

Entro il limite del massimale di polizza, l'Impresa assicura la responsabilità civile dell'assicurato derivante dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a sua insaputa, per danni causati a terzi da fatto illecito di figli minori e non emancipati, o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi.

- **Soccorso vittime della strada**

L'Impresa risponde fino a concorrenza di € 260 per evento, dei danni provocati alle parti interne del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico.

- **Ricorso terzi da incendio**

La garanzia è estesa con il limite massimo di € 160.000 per ogni sinistro, ai danni materiali e diretti provocati a terzi o a cose di terzi dall'incendio del veicolo non conseguente a circolazione, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio. Il predetto limite si somma con quello previsto per il medesimo evento dalla copertura incendio se operante sul contratto.

- **Scuola guida**

- **veicoli adibiti esclusivamente a scuola guida ed attività a questa connesse**

Se il veicolo è di proprietà di un'autoscuola (art. 335 Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada) l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'allievo conducente – anche se alla guida – eccettuato il periodo in cui sostiene la "prova pratica di guida", l'esaminatore e l'istruttore soltanto durante la prova pratica di guida dell'allievo conducente nei casi in cui la legge preveda la loro presenza a bordo del veicolo;

- **veicoli adibiti occasionalmente a scuola guida**

se il veicolo è adibito occasionalmente a scuola guida senza fini di lucro, l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. L'esaminatore e l'istruttore sono considerati terzi soltanto durante la prova pratica di guida dell'allievo conducente nei casi in cui la legge preveda la loro presenza a bordo del veicolo.

- **Danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico (esclusi autobus urbani)**

L'Impresa copre la responsabilità del conducente, del contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

- **Carico e scarico con operazioni manuali**

L'Impresa assicura, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RC Auto, la responsabilità civile del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici.

L'estensione è valida per autoveicoli, veicoli trasporto cose o autovetture ad uso promiscuo mentre non opera in caso siano assicurati veicoli con targa CRI oppure destinati a noleggio o locazione.

La garanzia non opera in caso di danni a:

- persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;

- persone trasportate sul veicolo assicurato;
- cose trasportate;
- cose di terzi che l'assicurato ha in custodia o consegna.

La garanzia non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.

Articolo 2 – ESCLUSIONI E RIVALSA

1. Non operatività della garanzia e conseguente rivalsa

La garanzia non sarà valida e l'Impresa eserciterà – nei confronti del responsabile del danno o del proprietario del veicolo – il diritto di rivalsa per le somme pagate in caso di sinistro in ottemperanza al D.Lgs. 209, ai terzi danneggiati nei seguenti casi:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale è stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli articoli 186 e 187 del codice della strada;
- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa dopo il sinistro non viene rinnovata, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro;
- danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'articolo 9 bis del codice della strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo 141 del medesimo codice;
- veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo se l'esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge;
- veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;
- veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore, comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;
- danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di preventiva autorizzazione alla circolazione da parte dell'Autorità competente; in caso di autorizzazione la copertura è prestata nel seguente modo:
 - veicoli non in contatto con aeromobili o le aree da questi occupate: la garanzia opera entro il massimale riportato in polizza;
 - veicoli in contatto con aeromobili o le aree da questi occupate: la garanzia opera entro il limite di € 5.000.000 (per un massimo di € 2.500.000 per danni a persona e € 2.500.000 per danni a cose) se il massimale è di importo superiore, oppure entro il massimale di polizza se quest'ultimo è di importo pari o inferiore al predetto limite.

Il predetto elenco di limitazione delle garanzie RCA e, quindi, della conseguente azione di rivalsa è tassativo e non può essere esteso per analogia a fattispecie simili.

2. Azione di rivalsa derivante da patti contrattuali speciali

Se sul contratto opera:

- la clausola "ASSICURAZIONE SU TELAIO" opzione 2, valida per carrelli elevatori mancanti della prescritta autorizzazione a circolare su strada ad uso pubblico, l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi danneggiati se il sinistro è avvenuto su strada ad uso pubblico o aree a questa equiparate;
- la forma di copertura GUIDA ESPERTA (valida per autovetture, motocicli, ciclomotori) l'Impresa avrà diritto a promuovere azione di rivalsa fino a € 5.000 se è accertato che alla guida del veicolo, al momento del sinistro, vi era persona dalle caratteristiche diverse da quelle previste da questa forma di garanzia.

L'importo oggetto dell'azione di rivalsa, prevista dalla predetta forma di copertura, è da intendersi richiesto in conseguenza dell'inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dall'assicurato a fronte della concessione di uno sconto premio.

L'importo eventualmente dovuto dall'assicurato all'Impresa ad altro titolo sarà autonomamente addebitato (ad esempio franchigia, nel caso sia stato sottoscritto un contratto che ne preveda l'applicazione) e andrà quindi a sommarsi all'importo oggetto dell'azione di rivalsa.

A parziale deroga di quanto sopra stabilito l'Impresa, solo ed esclusivamente nei seguenti casi, non attiverà l'azione di rivalsa contrattualmente prevista:

- veicolo condotto da un addetto preposto alla sua riparazione e/o collaudo;
- veicolo circolante contro la volontà del proprietario o dei soggetti indicati nell'art 122 comma 3 del Codice delle Assicurazioni (D.Legs. 209/2005);
- veicolo utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza;
- forma di garanzia non espressamente prevista in contratto.

Articolo 3 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

Come previsto dalla legge, l'impresa consegna l'attestato di rischio al contraente e, se persona diversa, all'avente diritto. L'attestazione contiene:

- la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- il nome e il codice fiscale del contraente e del proprietario (o di altro avente diritto) se persona fisica o –se persona giuridica- la denominazione sociale e la partita iva;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa del veicolo assicurato ovvero, quando non prescritta, i dati del telaio del veicolo;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- le classi di merito aziendali di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, se il contratto è stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato a seguito del verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale i sinistri con responsabilità paritaria con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
- gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.
- I.U.R. Identificativo Univoco di Rischio

L'obbligo di consegna sussiste altresì:

- qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;
- nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione;
- in caso di furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei due mesi antecedenti alla scadenza annua del contratto;

- nei casi di vendita del veicolo avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei due mesi antecedenti alla scadenza annua del contratto, qualora l'alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto.

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti di durata inferiore ad un anno, o annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- contratti di efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio.

Se il contratto è in coassicurazione, l'attestazione è rilasciata dall'Impresa delegataria, ossia quella che lo gestisce.

Articolo 4 – MANTENIMENTO DELLA CLASSE DI MERITO

L'assicurato mantiene la classe di merito nei casi di:

4.1. vendita, consegna in conto vendita del veicolo - cessazione dalla circolazione del veicolo – demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo.

MEDIANTE SOSTITUZIONE - il contratto del veicolo originario è reso valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e della stessa tipologia del precedente. Può essere modificato anche il proprietario originario del veicolo se il nuovo proprietario è un **familiare convivente** del proprietario originario.

NUOVO CONTRATTO (polizza nuova) - in questo caso è necessario acquisire:

- l'attestato di rischio (validità 5 anni) del veicolo originario;
- la documentazione dell'evento (vendita, demolizione ecc.) che ha determinato la risoluzione.

Il nuovo contratto – per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e della stessa tipologia del precedente - è assegnato alla classe determinata in base ai dati presenti sull'attestato.

4.2. Veicolo acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine.

La classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta all'utilizzatore del veicolo purché le generalità dello stesso siano state registrate sulla carta di circolazione da almeno 12 mesi. L'operazione è possibile mediante la sottoscrizione di un nuovo contratto (polizza nuova).

4.3. Contratto sospeso e non riattivato - contratto non rinnovato per mancato utilizzo del veicolo.

NUOVO CONTRATTO (polizza nuova) - in questo caso è necessario acquisire:

- l'attestato di rischio (validità 5 anni) del contratto sospeso, o non rinnovato;
- la documentazione della cessata circolazione del veicolo originario, se quello da assicurare è diverso da quello dell'attestato.

Il nuovo contratto – per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e della stessa tipologia del precedente - è assegnato alla classe determinata in base ai dati presenti sull'attestato.

Questo istituto può essere utilizzato solo dal contraente/proprietario del contratto originario.

4.4. Trasferimento del veicolo tra coniugi e/o conviventi

se il trasferimento di proprietà del veicolo avviene fra coniugi, oppure fra persone unite civilmente o conviventi di fatto:

- all'acquirente è attribuita la classe maturata sul veicolo compravenduto
- al cedente è possibile trasferire la classe del veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà; quest'ultima operazione è possibile solo mediante la sottoscrizione di un nuovo contratto (polizza nuova).

4.5. Vendita parziale del veicolo

Il passaggio da una pluralità di cointestatari del medesimo veicolo ad uno solo di essi, dà diritto a quest'ultimo a conservare la classe di merito maturata. Questa operazione è possibile solo mediante la sottoscrizione di un nuovo contratto (polizza nuova).

Gli altri cointestatari conservano la classe maturata su altro veicolo di loro proprietà.

4.6. Decesso del proprietario

L'Impresa, relativamente ai soli assicurati Allianz, a richiesta di tutti gli eredi, che devono provare il loro titolo, ricevuti in restituzione i documenti assicurativi, procede nel seguente modo:

- risolve il contratto stipulato con Allianz, di cui il defunto era intestatario, e restituisce agli eredi il premio residuo dal giorno di decorrenza della nuova polizza;
- contestualmente emette un nuovo contratto a favore del nuovo intestatario al PRA - o al nuovo intestatario temporaneo - del veicolo conservando la classe di merito.

Se la formula originaria non è più disponibile, il nuovo contratto, fermo il riconoscimento dei benefici maturati, deve essere stipulato in una formula tariffaria riservata alle nuove polizze.

Per gli assicurati provenienti da altra Impresa la classe di merito CU viene riconosciuta a coloro che, conviventi con il proprietario al momento del suo decesso, abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Questa operazione è possibile solo mediante la sottoscrizione di un nuovo contratto (polizza nuova).

4.7. Veicolo intestato a soggetto portatore di handicap

La classe CU è riconosciuta anche a coloro che lo hanno abitualmente condotto se le generalità sono state registrate sul libretto di circolazione da almeno 12 mesi, in qualità di intestatari temporanei; in questi casi la classe CU è riconosciuta solo a fronte di veicoli di nuovo acquisto tramite emissione di un nuovo contratto (polizza nuova).

4.8. Cambiamento "formale" del proprietario del veicolo in ambito societario

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo da ditta individuale a persona fisica e da società di persone a socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU.

Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito la proprietà.

L'operazione è possibile sia mediante la sottoscrizione di un nuovo contratto (polizza nuova) che attraverso sostituzione.

4.9. Furto del veicolo

L'assicurato mantiene la classe di merito con le distinzioni che seguono in ordine alle formalità a cui attenersi avuto riguardo al contenuto del contratto (tipologia di garanzie operanti in polizza):

a) **contratti con sola garanzia RCA** - il mantenimento della classe è previsto per le stesse casistiche e utilizzando le medesime opzioni (sostituzione o polizza nuova) precedentemente illustrate al paragrafo *n. 1 vendita, consegna in conto vendita del veicolo - cessazione dalla circolazione del veicolo - demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo del presente articolo 4 - Mantenimento della classe di merito.*

b) **contratti con RCA e garanzie ARD (auto rischi diversi)** - l'assicurato può mantenere la classe di merito precedentemente maturata **utilizzando unicamente l'opzione di polizza nuova** a fronte delle stesse casistiche illustrate al paragrafo *n. 1 vendita, consegna in conto vendita del veicolo - cessazione dalla circolazione del veicolo - demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo del presente articolo 4 - Mantenimento della classe di merito.*

In nessun caso la decorrenza del contratto, sia per quelli di nuova emissione che per quelli in sostituzione, può essere antecedente alla data di denuncia del furto.

Articolo 5 – UTILIZZO DELL'ATTESTATO PER ASSICURARE UN ULTERIORE VEICOLO

Se il proprietario di veicolo già assicurato con polizza regolarmente in corso (contratto di riferimento) stipula, per un ulteriore veicolo, un nuovo contratto, quest'ultimo è assegnato alla classe derivante dall'attestato conseguito sul contratto di riferimento; ciò in presenza dei seguenti requisiti:

- l'ulteriore veicolo, della stessa tipologia di quello assicurato, è di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura);
- il proprietario dei due veicoli – quello nuovo e quello già assicurato – è la stessa persona fisica: non possono accedere a questo istituto ditte, enti, associazioni, società e simili;
- l'attestato di rischio è stato emesso da non più di 12 mesi rispetto alla decorrenza del nuovo contratto.

Questo istituto spetta anche al familiare convivente – condizione da provare mediante consegna dello stato di famiglia – con il proprietario del veicolo già assicurato.

Nei caso di veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto o nel caso di veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, qualora la classe CU sia stata trasferita su altro veicolo di nuova proprietà dello stesso soggetto, al veicolo rimasto invenduto o oggetto di successivo ritrovamento, è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso.

Articolo 6 – DENUNCIA DI SINISTRO

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

Ai sensi dell'art.143 del C.d.A., la denuncia deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- all'Impresa, qualora in base alle indicazioni fornite all'assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Al momento della denuncia, l'assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento.

Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata a mezzo telefax al numero indicato dall'operatore o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano. Non è ammesso l'invio della richiesta di risarcimento in via telematica.

Ricevuta la suddetta documentazione, l'Impresa valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto (art. 149 del CdA) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.

Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, l'Impresa provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota.

Qualora al momento del sinistro il presente contratto goda di agevolazioni tariffarie connesse alla composizione del nucleo familiare, l'Impresa si riserva la facoltà di richiedere al contraente l'esibizione del certificato di stato di famiglia.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Salvo comprovate cause di forza maggiore, in caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

Articolo 7 – GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell'assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla stessa nè risponde di multe, ammende e spese di giustizia penali.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE RC AUTO (valide se espressamente richiamate in contratto)

GUIDA LIBERA

La garanzia opera se alla guida del veicolo vi è qualsiasi conducente, anche occasionale, indipendentemente dall'età.

GUIDA ESPERTA (valida per autovetture, motocicli, ciclomotori)

Il contratto è stipulato nella forma "GUIDA ESPERTA". La garanzia opera se alla guida del veicolo vi sia:

- il proprietario dello stesso – se persona fisica - anche se di età inferiore a 26 anni, purchè abilitato alla guida secondo la normativa vigente;
- qualsiasi conducente, anche occasionale, purchè di età non inferiore ai 26 anni compiuti ed abilitato alla guida secondo la normativa vigente.

Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi era persona di caratteristiche diverse da quelle sopra rappresentate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa con il limite massimo di € 5.000 (*articolo 2 "Esclusioni e rivalsa" della presente sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto*).

VANTAGGI LAVORO&AFFARI

E' istituito riservato ad un soggetto identificato con partita IVA, o per ditte individuali con codice fiscale, che assicura con l'Impresa più di un veicolo. Infatti, se presso l'Impresa sono contemporaneamente assicurati almeno due veicoli del medesimo soggetto identificato con lo specifico codice riportato sul contratto, la polizza può usufruire del seguente vantaggio:

Sconto Quantità – riduzione di premio prevista dalla tariffa in vigore se, al momento della stipula del contratto, il veicolo a cui dare copertura è indenne da sinistri nell'ultimo periodo di osservazione. In presenza di sinistro lo sconto sarà attribuito l'anno successivo. Ai fini dell'applicazione della riduzione tariffaria, sono presi in considerazione i sinistri che determinano la penalizzazione del contratto, ovvero il peggioramento della classe di merito.

PROTEZIONE BONUS (abbinata a motocicli e ciclomotori) – condizione aggiuntiva a pagamento

Fatto salvo quanto previsto dalla formula bonus/malus, se nel periodo di osservazione considerato - a prescindere dalla data di avvenimento del sinistro stesso - viene iscritto in attestato di rischio un unico sinistro che abbia determinato il peggioramento della classe di merito (sinistro con responsabilità principale o cumulo di sinistri con responsabilità paritaria che sommati comportino il superamento della soglia del 50% di addebito di responsabilità), PROTEZIONE BONUS permette di evitare il peggioramento della classe di merito interna che nella successiva annualità **resterà inalterata**.

Se nel periodo di osservazione - a prescindere dalla data di avvenimento di ciascun sinistro - vengono iscritti in attestato due o più sinistri (con responsabilità principale o cumulo di sinistri con responsabilità paritaria che sommati comportino il superamento della soglia del 50% di addebito di responsabilità), si applicano le normali regole riguardo al peggioramento della classe di merito. Tuttavia, il contraente potrà evitarne l'applicazione rimborsando gli importi liquidati per tutti i sinistri che determinano il peggioramento della classe ad eccezione di uno.

Avvertenza:

1. PROTEZIONE BONUS evita il peggioramento della classe interna ma non ha l'effetto di far evolvere in senso favorevole (in bonus) la classe stessa che, pertanto, resterà inalterata nel corso della successiva annualità assicurativa.
2. PROTEZIONE BONUS non opererà, neppure parzialmente, nel caso in cui nello stesso periodo di osservazione vengano iscritti in attestato due o più sinistri. Resta salva la facoltà dell'assicurato di ripristinare l'operatività di PROTEZIONE BONUS rimborsando gli importi liquidati per tutti i sinistri che determinano il peggioramento della classe ad eccezione di uno.
3. PROTEZIONE BONUS – fermo il resto - spiegherà i suoi effetti anche quando due o più sinistri, con responsabilità paritaria che sommati comportino il superamento della soglia del 50% di addebito di responsabilità, siano iscritti nello stesso attestato in quanto verranno considerati, a questo solo effetto, come un sinistro unico.

RINUNCIA ALLA RIVALSA

A parziale deroga di quanto indicato nel precedente *articolo 2 "Esclusioni e rivalsa" della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto*, l'Impresa:

a) rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, tranne il caso in cui il conducente non abbia mai conseguito nessuna abilitazione alla guida del veicolo assicurato;
- per danni subiti dai terzi trasportati – esclusi i trasportati su veicolo con targa in prova - se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti, o alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza.

b) limita il diritto di rivalsa all'importo massimo di € 5.000

- se il veicolo è guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell'articolo 187 del codice della strada.

MOTOCICLI, TRICICLI E QUADRICICLI CON TRAINO - RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE

L'assicurazione per la responsabilità civile della circolazione del motociclo, triciclo, quadriciclo indicato in polizza è estesa al traino di carrelli appendice e/o rimorchi sempre che il traino sia effettuato nel rispetto della normativa in vigore.

RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO

Il presente contratto, non soggetto a proroga, cesserà alla sua naturale scadenza, senza l'applicazione delle regole evolutive previste dalle relative condizioni speciali.

Non sono ammesse variazioni di rischio, ad eccezione dei casi di variazione della provincia di residenza (sede legale) dell'intestatario al P.R.A. o del locatario. Qualora la variazione comporti un aumento di premio, si procede al conguaglio anche della maggiorazione prevista per la temporaneità; in caso di diminuzione, non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione.

Nel caso di cessazione di rischio per distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo, la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

RIMORCHIO - RISCHIO STATICO

Esclusivamente nel caso in cui il rimorchio sia staccato dalla motrice, la garanzia copre i danni a terzi:

- causati dal rimorchio in sosta;
- derivanti da manovre a mano;
- derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

Non sono considerati terzi coloro che:

- occupano il rimorchio;
- partecipano alle manovre a mano;
- sono comunque addetti all'uso del veicolo e al carico e scarico delle merci.

Di conseguenza non rientrano in garanzia i danni di qualsivoglia tipo subiti dalle persone sopra indicate.

RIMORCHIO AFFIDATO A TERZI – GARANZIA INTEGRATIVA DEL RISCHIO DA CIRCOLAZIONE

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità civile da circolazione derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario del rimorchio descritto in polizza che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi sul territorio di uno stato la cui legislazione contempra tale responsabilità.

Nel caso di circolazione sul territorio italiano o sul territorio di altri stati le cui legislazioni non prevedano la responsabilità di cui al comma precedente, l'assicurazione è operante, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, quando:

- il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali;

- la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante.

L'Impresa conserva il diritto di esercitare – fino a concorrenza di quanto pagato per danni, spese ed accessori - l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile del danno e/o del proprietario della motrice.

CARICO E SCARICO CON OPERAZIONI MANUALI O MEDIANTE CASSONI RIBALTABILI (solo per veicoli trasporto cose)

L'Impresa assicura, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RC Auto, la responsabilità civile del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico eseguite manualmente o, in caso il veicolo non sia in circolazione, mediante l'uso di cassoni ribaltabili.

La garanzia non opera in caso di danni a:

- persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- persone trasportate sul veicolo assicurato;
- cose trasportate;
- cose di terzi che l'assicurato ha in custodia o consegna.

La garanzia non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento, se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.

AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

Per i trasportati costretti su sedia a rotelle, la garanzia vale anche durante le operazioni di salita e discesa, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

VEICOLI D'EPOCA – VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO SENZA OMOLOGAZIONE

Il Contraente dichiara e l'Impresa prende atto, previa consegna dell'idonea documentazione, che il veicolo descritto in polizza è iscritto in uno dei registri di cui all'art. 60, comma 4 del Codice della strada o nello speciale elenco tenuto presso il Centro Storico del Dipartimento Trasporti Terrestri (art. 60 comma 2 del Codice della Strada).

In caso di cancellazione del veicolo dal registro di iscrizione con conseguente perdita della qualifica di veicolo d'epoca o di interesse storico e collezionistico il contraente si impegna a darne notizia all'Impresa entro 30 giorni dall'avvenuta cancellazione o dalla comunicazione ricevuta in tal senso. A far data dalla prima scadenza annuale successiva alla cancellazione, non saranno più concedibili le agevolazioni tariffarie eventualmente previste.

VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO OMOLOGATI

(valido per autovetture, autocarri, motocicli, ciclomotori)

Il Contraente dichiara e l'Impresa prende atto che:

- il veicolo descritto in polizza è iscritto in uno dei registri di cui all'art. 60, comma 4 del Codice della strada;
- è stato rilasciato certificato di omologazione come da idonea documentazione consegnata.

In caso di cancellazione del veicolo dal registro di iscrizione con conseguente perdita della qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico il contraente si impegna a darne notizia all'Impresa entro 30 giorni dall'avvenuta cancellazione o dalla comunicazione ricevuta in tal senso.

A far data dalla prima scadenza annuale successiva alla cancellazione, non saranno più concedibili le agevolazioni tariffarie eventualmente previste.

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

Il Contraente dichiara e l'Impresa prende atto, previa consegna dell'idonea documentazione, che il locatore del veicolo assicurato è munito della prescritta licenza per la locazione.

ASSICURAZIONE SU TELAIO

1. In caso il contraente dichiara e consegna l'idonea documentazione, che il veicolo ha ottenuto la prescritta autorizzazione a circolare anche su strada ad uso pubblico pur in assenza di targa di immatricolazione, l'assicurazione sarà operante sia che la circolazione avvenga su strada ad uso pubblico che su altre aree, anche se equiparate.
2. In caso il contraente dichiara non esservi autorizzazione perché non richiesta, scaduta oppure non concessa, l'assicurazione sarà operante solo nel caso in cui la circolazione non interessi una strada ad uso pubblico; la garanzia, conseguentemente, non sarà valida e l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate in caso di sinistro ai terzi danneggiati, quando la circolazione è avvenuta su strada ad uso pubblico con veicolo non dotato della prescritta autorizzazione.

"Bonus/Malus" motocicli

Questa formula tariffaria prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

La sua struttura si articola in "classi" di merito. A ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n. 1.

Classi di merito	Coefficienti di premio	Classi di merito	Coefficienti di premio
1	0,565	13	0,910
2	0,585	14	0,950
3	0,605	15	1,000
4	0,625	16	1,100
5	0,645	17	1,200
6	0,670	18	1,350
7	0,695	19	1,500
8	0,725	20	1,800
9	0,760	21	2,100
10	0,790	22	2,500
11	0,830		
12	0,870		

Tabella n. 1

La classe di ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio (*articolo 3 "Attestazione dello stato del rischio" – della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto*).

Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione, come indicato nella Tabella n. 2

provenienza classe di merito	assegnazione per periodo successivo in base ai sinistri penalizzati			
	0 SINISTRI	1 SINISTRO	2 SINISTRI	3 o + SINISTRI
1	1	9	13	17
2	1	10	14	17
3	2	11	15	17
4	3	12	15	18
5	4	13	16	19
6	5	14	17	20
7	6	14	18	21
8	7	15	19	22
9	8	15	19	22
10	9	16	20	22
11	10	16	20	22
12	11	17	21	22
13	12	18	21	22
14	13	19	22	22
15	14	20	22	22
16	15	21	22	22
17	16	21	22	22
18	17	22	22	22
19	18	22	22	22
20	19	22	22	22
21	20	22	22	22
22	21	22	22	22

Tabella n. 2

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

Struttura del periodo di osservazione:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

La sostituzione del contratto, disciplinata dal precedente *articolo 4 "Mantenimento della classe di merito" della Sezione Sistema di copertura per la responsabilità civile auto*, vale a dire per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi, è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo *articolo 4 "Mantenimento della classe di merito"*.

La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri penalizzati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annua del contratto occasione in cui tale facoltà può essere esercitata.

Regole di assegnazione della classe interna e corrispondenza classe CU

VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE

classe 15 (CU 14) se assicurato:

- ≤ 30 giorni dall'immatricolazione
- > 30 giorni dall'immatricolazione **CON** dichiarazione di non circolazione

classe 22 (CU 18):

- > 30 giorni dall'immatricolazione **SENZA** dichiarazione di non circolazione

VEICOLO ACQUISTATO USATO (VOLTURA)

classe 16 (CU 14) se assicurato:

- ≤ 30 giorni dall'acquisto se data immatricolazione ≤ 48 mesi
- > 30 giorni dall'acquisto se data immatricolazione ≤ 48 mesi **CON** dichiarazione di non circolazione

classe 17 (CU 14) se assicurato:

- ≤ 30 giorni dall'acquisto se data immatricolazione > 48 mesi
- > 30 giorni dall'acquisto se data immatricolazione > 48 mesi **CON** dichiarazione di non circolazione

classe 22 (CU 18)

- > 30 giorni dall'acquisto **SENZA** dichiarazione di non circolazione

UTILIZZO DELL'ATTESTATO SU VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE/ACQUISTATO USATO

(veicolo aggiuntivo legge 40/2007)

Se il veicolo da assicurare è stato immatricolato, o acquistato da meno di 30 giorni rispetto alla decorrenza della nuova polizza:

Attestato emesso da altra Impresa: classe CU dell'attestato e classe interna determinata dalla successiva **tabella n. 1 colonna altri casi**.

Attestato emesso da Allianz per prodotto motocicli bonus-malus antecedente edizione unificata 2011 e successive:

- attestato utilizzato per assicurare un ulteriore veicolo proprio (il contraente proprietario del nuovo contratto è lo stesso del contratto a cui l'attestato si riferisce): recepimento classe CU attestato e classe interna determinata dalla successiva **tabella n. 1**;
- attestato utilizzato da familiare convivente: classe CU attestato e classe interna determinata dalla successiva **tabella n. 1 colonna altri casi**.

Attestato emesso da Allianz per prodotto motocicli bonus-malus edizione unificata 2011 e successive:

- attestato utilizzato per assicurare un ulteriore veicolo proprio (il contraente proprietario del nuovo contratto è lo stesso del contratto a cui l'attestato si riferisce): recepimento classe CU e classe interna dell'attestato;
- attestato utilizzato da familiare convivente: classe CU attestato e classe interna determinata dalla successiva **tabella n. 1 colonna altri casi**.

Se il veicolo da assicurare è stato immatricolato, o acquistato da più di 30 giorni rispetto alla decorrenza della nuova polizza:

- con dichiarazione di non circolazione:

- Attestato emesso da altra Impresa:** classe CU dell'attestato e classe interna determinata dalla successiva **tabella n. 1 colonna altri casi**
- Attestato emesso da Allianz per prodotto motocicli bonus-malus antecedente alla tariffa unificata 2011 e successive:**
 - › attestato utilizzato per assicurare un ulteriore veicolo proprio (il contraente proprietario del nuovo contratto è lo stesso del contratto a cui l'attestato si riferisce): recepimento classe CU attestato e classe interna determinata dalla successiva **tabella n. 1**;
 - › attestato utilizzato da familiare convivente: classe CU attestato e classe interna determinata dalla successiva **tabella n. 1 colonna altri casi**
- Attestato emesso da Allianz per prodotto motocicli bonus-malus edizione unificata 2011 e successive**
 - › attestato utilizzato per assicurare un ulteriore veicolo proprio (il contraente proprietario del nuovo contratto è lo stesso del contratto a cui l'attestato si riferisce): recepimento classe CU e classe interna dell'attestato;
 - › attestato utilizzato da familiare convivente: classe CU attestato e classe interna determinata dalla successiva **tabella n. 1 colonna altri casi**.

- senza dichiarazione di non circolazione:

- CU e classe interna per veicolo di prima immatricolazione, o acquistato usato senza dichiarazione di non circolazione

VEICOLO GIÀ ASSICURATO

1. VALIDITÀ ATTESTATO – REGOLE GENERALI

L'attestato di rischio:

- ✓ ha una validità di 5 anni dalla data di scadenza del contratto a cui è riferito
- ✓ può essere valorizzato senza alcuna ulteriore formalità se utilizzato entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto a cui è riferito
- ✓ deve essere integrato da una di dichiarazione di non circolazione se utilizzato trascorsi 15 giorni dalla data di scadenza del contratto a cui è riferito.

ATTESTATO CON VALIDITÀ ≤ 5 ANNI

Se attestato utilizzato entro 15 giorni dalla scadenza del contratto a cui è riferito : **valorizzazione attestato**

Se attestato utilizzato dopo 15 giorni dalla scadenza del contratto a cui è riferito:

- con dichiarazione di non circolazione - **valorizzazione attestato**
- senza dichiarazione di non circolazione - massima penalizzazione, classe 22 (CU 18)

ATTESTATO NON VALIDO PERCHÉ > 5 ANNI

- veicolo prima immatricolazione = classe d'ingresso prevista
- veicolo acquistato usato = classe d'ingresso prevista

2. 1. CON ATTESTATO EMESSO DA ALTRA IMPRESA

- ✓ **Attestato di contratto in forma diversa da bonus/malus:**
 - Recepimento della classe CU dell'attestato e classe interna determinata dalla successiva **tabella n. 1**.
- ✓ **attestato di contratto in forma del tipo bonus/malus:** la classe è attribuita secondo i criteri della tabella n. 1

Tabella n.1 CLASSE CU DI ASSEGNAZIONE	CLASSE DI INSERIMENTO				
	1 sinistro ultimi 4 anni	2 o più sinistri ultimi 4 anni	indenne ultimi 5 anni	indenne ultimi 4 anni	altri casi
1	11	18	3	4	8
2	12	19	4	5	9
3	13	20	5	6	9
4	14	21	5	6	10
5	15	22	6	7	10
6	16	22	7	8	11
7	17	22	8	9	11
8	18	22	9	10	12
9	19	22	10	11	12
10	20	22	11	12	13
11	21	22	12	13	13
12	22	22	13	14	14
13	22	22	14	14	14
14	22	22	15	15	15
15	22	22	16	16	16
16	22	22	17	17	17
17	22	22	18	18	18
18	22	22	19	19	19

Avvertenze:

- a) nel numero anni e nel conteggio sinistri è compreso anche l'anno in corso;
- b) per l'assegnazione della classe si considerano solo i sinistri penalizzanti;
- c) le annualità con sigla N.A. o N.D. non sono considerate annualità indenni;
- d) se l'attestato utilizzato è di altra impresa – **salvo il caso di attivazione della legge 40/2007 su ulteriore veicolo per il quale la regola che segue non vale** – la classe della precedente tabella è modificata nel seguente modo:
 - 1 o più sinistri nell'anno in corso, o nel precedente: aggiungere 2 classi (classe tabella 1 più due classi)
 - se la CU è inferiore alla 7, ma l'attestato ha una storia sinistri inferiore ai 6 anni, cioè in alcune annualità espone la sigla N.A., o N.D., aggiungere 2 classi (classe tabella 1 più due classi)

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- **venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato** oppure se il contratto da cui l'attestato deriva è stato
- **sospeso e mai riattivato, o risolto per mancata accettazione del premio di rinnovo**

e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario. In questo caso si deve acquisire: l'attestato di rischio, la documentazione – carta di circolazione, o certificato di proprietà – del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

3. 2. CON ATTESTATO DI RISCHIO ALLIANZ

Ferme le casistiche ed il termine di validità dell'attestato descritte al punto precedente, la classe del nuovo contratto è determinata nel seguente modo:

- ✓ **attestato di contratto in forma diversa da bonus/malus:** recepimento classe CU e classe interna determinata da calcolo e applicazione precedente tabella n.1 come se si trattasse di attestato emesso da altra impresa.
- ✓ **attestato di contratto in forma bonus/malus:** si deve tenere conto di quanto segue
 - **attestato Allianz relativo a prodotto motocicli bonus/malus edizione unificata 2011 e successive:** recepimento classe CU e classe interna dell'attestato**attestato Allianz relativo a prodotto motocicli bonus/malus edizione antecedente unificata 2011 e successive:** recepimento classe CU da attestato e classe interna determinata dalla precedente tabella n.1 come se si trattasse di attestato emesso da altra impresa.

Inoltre, se il contraente, causa cessazione di rischio (vendita, consegna in conto vendita ecc.), di un veicolo diverso dal motociclo assicura con un nuovo contratto un motociclo – o un veicolo equiparabile – la classe di assegnazione è determinata nel seguente modo:

- se sul contratto originario **non è stato maturato un attestato** si applica la classe di assegnazione prevista per i casi di prima immatricolazione o di acquisto del veicolo usato (voltura), CU 14 o CU 18
- se sul contratto originario **è stato maturato un attestato** la classe è attribuita in forza della tabella n. 2 (CU 14)

Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati – anni indenni						Sinistri verificatisi nell'anno corrente 1 o più
ultimi 5 anni	ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	ultimi 2 anni	ultimo anno	anno corrente	
11	12	13	14	15	15	17

Tabella n. 2

4. 3. SENZA ATTESTATO

- classe 22

ALTRI CASI

GIÀ ASSICURATO CON POLIZZA TEMPORANEA (da consegnare in copia)	
CONSEGNA precedente contratto temporaneo	→ decorrenza polizza nuova ≤ 1 giorno da data scadenza temporanea - classe CU della temporanea e Classe Interna corrispondente, se contratto temporaneo ante tariffa unificata (edizione 2011 e successive) con provenienza altra compagnia o provenienza Allianz; - classe CU e Classe Interna della temporanea, se contratto temporaneo a tariffa unificata (edizione 2011 e successive) con provenienza Allianz
	→ decorrenza polizza nuova > 1 giorno da data scadenza temporanea ma ≤ 12 mesi CON dichiarazione di non circolazione: - classe CU della temporanea e Classe Interna corrispondente, se contratto temporaneo ante tariffa unificata (edizione 2011 e successive) con provenienza altra compagnia o provenienza Allianz; - classe CU e Classe Interna della temporanea, se contratto temporaneo a tariffa unificata (edizione 2011 e successive) con provenienza Allianz. SENZA dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione
	→ decorrenza polizza nuova > 12 mesi da scadenza temporanea CON dichiarazione di non circolazione: classe di ingresso prima immatricolazione SENZA dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione

NON CONSEGNA	- massima penalizzazione
--------------	--------------------------

CON APPENDICE DI CESSIONE DI CONTRATTO (da consegnare in copia)	
CONSEGNA precedente contratto	→ decorrenza polizza nuova ≤ 1 giorno da data scadenza contratto ceduto - classe di ingresso voltura
	→ decorrenza polizza nuova > 1 giorno da scadenza contratto ceduto ma ≤ 12 mesi CON dichiarazione di non circolazione: classe ingresso voltura SENZA dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione
	→ decorrenza polizza nuova > 12 mesi da scadenza contratto ceduto CON dichiarazione di non circolazione: classe di ingresso voltura SENZA dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione

NON CONSEGNA	- massima penalizzazione
--------------	--------------------------

VEICOLO RUBATO/RITROVATO & VEICOLO IN CONTO VENDITA/NON VENDUTO (solo se già assicurato con Allianz)	
→ Attestato NON reso valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato:	<ul style="list-style-type: none"> • validità attestato ≤ 5 anni <ul style="list-style-type: none"> - classe CU e classe interna dell'attestato se contratto originario a tariffa unificata (2011 e successive); - classe CU da attestato e calcolo classe interna se contratto originario a tariffa ante unificata (2011 e successive) ▪ validità attestato > 5 anni: classe di ingresso prima immatricolazione
→ Attestato già RESO valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato:	<ul style="list-style-type: none"> • validità attestato ≤ 5 anni <ul style="list-style-type: none"> - classe CU e classe interna dell'attestato se contratto originario a tariffa unificata (2011 e successive); - classe CU da attestato e calcolo classe interna se contratto originario a tariffa ante unificata (2011 e precedenti) ▪ validità attestato > 5 anni: classe di ingresso prima immatricolazione

VEICOLO GIÀ ASSICURATO ALL'ESTERO	
→ Senza dichiarazione precedente assicuratore: classe 15 (CU14)	
→ Con dichiarazione del precedente assicuratore: determinazione classe interna e classe CU in base alla sinistrosità degli anni assicurati.	

VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON FORMA TARIFFARIA "A TARIFFA FISSA" SENZA INDICAZIONE DELLA CLASSE CU	
→ Classe 14B Scala B bonus-malus (CU14) senza valorizzazione della sinistrosità pregressa	

VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON FORMA TARIFFARIA "A FRANCHIGIA" SENZA INDICAZIONE DELLA CLASSE CU	
→ Calcolo della CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella 3	
→ Assegnazione della classe interna determinata secondo i principi della precedente tabella n. 1	

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Tabella 3

Bonus/Malus" ciclomotori

Questa formula tariffaria prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.
La sua struttura si articola in "classi" di merito. A ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n. 1.

Classi di merito	Coefficienti di premio	Classi di merito	Coefficienti di premio
1	0,565	13	0,910
2	0,585	14	0,950
3	0,605	15	1,000
4	0,625	16	1,100
5	0,645	17	1,200
6	0,670	18	1,350
7	0,695	19	1,500
8	0,725	20	1,800
9	0,760	21	2,100
10	0,790	22	2,500
11	0,830		
12	0,870		

Tabella n.1

La classe di ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio (**articolo 3 "Attestazione dello stato del rischio" – della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto**).

Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione, come indicato nella Tabella n. 2

provenienza classe di merito	assegnazione per periodo successivo in base ai sinistri penalizzati			
	0 SINISTRI	1 SINISTRO	2 SINISTRI	3 o + SINISTRI
1	1	10	15	19
2	1	11	16	19
3	2	12	17	19
4	3	13	17	20
5	4	14	17	21
6	5	15	18	22
7	6	15	19	22
8	7	16	19	22
9	8	16	19	22
10	9	17	20	22
11	10	17	20	22
12	11	18	21	22
13	12	19	21	22
14	13	20	22	22
15	14	20	22	22
16	15	21	22	22
17	16	21	22	22
18	17	22	22	22
19	18	22	22	22
20	19	22	22	22
21	20	22	22	22
22	21	22	22	22

Tabella n. 2

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

Struttura del periodo di osservazione:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

La sostituzione del contratto, disciplinata dal precedente **articolo 4 "Mantenimento della classe di merito" della Sezione Sistema di copertura per la responsabilità civile auto**, vale a dire per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi, è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo **articolo 4 "Mantenimento della classe di merito"**.

La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri penalizzati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annua del contratto occasione in cui tale facoltà può essere esercitata.

Regole di assegnazione della classe interna e corrispondenza classe CU

VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE

classe 16 (CU 14) se assicurato:

- <= 30 giorni dall'immatricolazione
- > 30 giorni dall'immatricolazione **CON** dichiarazione di non circolazione

classe 22 (CU 18):

- > 30 giorni dall'immatricolazione **SENZA** dichiarazione di non circolazione

VEICOLO ACQUISTATO USATO (VOLTURA)

classe 17 (CU 14) se assicurato:

- <= 30 giorni dall'acquisto se data immatricolazione <= 48 mesi
- > 30 giorni dall'acquisto se data immatricolazione <= 48 mesi **CON** dichiarazione di non circolazione

classe 18 (CU 14) se assicurato:

- <= 30 giorni dall'acquisto se data immatricolazione > 48 mesi
- > 30 giorni dall'acquisto se data immatricolazione > 48 mesi **CON** dichiarazione di non circolazione

classe 22 (CU 18)

- > 30 giorni dall'acquisto **SENZA** dichiarazione di non circolazione

UTILIZZO DELL'ATTESTATO SU VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE/ACQUISTATO USATO

(veicolo aggiuntivo legge 40/2007)

Se il veicolo da assicurare è stato immatricolato o acquistato da meno di 30 giorni rispetto alla decorrenza della nuova polizza:

Attestato emesso da altra Impresa: classe CU dell'attestato e classe interna determinata dalla successiva **tabella n. 1 colonna altri casi**.

Attestato emesso da Allianz per prodotto ciclomotori bonus-malus antecedente edizione unificata 2011 e successive:

- attestato utilizzato per assicurare un ulteriore veicolo proprio (il contraente proprietario del nuovo contratto è lo stesso del contratto a cui l'attestato si riferisce): recepimento classe CU attestato e classe interna determinata dalla successiva **tabella n. 1**;
- attestato utilizzato da familiare convivente: classe CU attestato e classe interna determinata dalla successiva **tabella n. 1 colonna altri casi**.

Attestato emesso da Allianz per prodotto ciclomotori bonus-malus edizione unificata 2011 e successive:

- attestato utilizzato per assicurare un ulteriore veicolo proprio (il contraente proprietario del nuovo contratto è lo stesso del contratto a cui l'attestato si riferisce): recepimento classe CU e classe interna dell'attestato;
- attestato utilizzato da familiare convivente: classe CU attestato e classe interna determinata dalla successiva **tabella n. 1 colonna altri casi**.

Se il veicolo da assicurare è stato immatricolato o acquistato da più di 30 giorni rispetto alla decorrenza della nuova polizza:

- con dichiarazione di non circolazione:

d) **Attestato emesso da altra Impresa:** classe CU dell'attestato e classe interna determinata dalla successiva **tabella n. 1 colonna altri casi**

e) **Attestato emesso da Allianz per prodotto motocicli bonus-malus antecedente alla tariffa unificata 2011 e successive:**

- › attestato utilizzato per assicurare un ulteriore veicolo proprio (il contraente proprietario del nuovo contratto è lo stesso del contratto a cui l'attestato si riferisce): recepimento classe CU attestato e classe interna determinata dalla successiva **tabella n. 1**;
- › attestato utilizzato da familiare convivente: classe CU attestato e classe interna determinata dalla successiva **tabella n. 1 colonna altri casi**

f) **Attestato emesso da Allianz per prodotto motocicli bonus-malus edizione unificata 2011 e successive**

- › attestato utilizzato per assicurare un ulteriore veicolo proprio (il contraente proprietario del nuovo contratto è lo stesso del contratto a cui l'attestato si riferisce): recepimento classe CU e classe interna dell'attestato;
- › attestato utilizzato da familiare convivente: classe CU attestato e classe interna determinata dalla successiva **tabella n. 1 colonna altri casi**.

- senza dichiarazione di non circolazione:

- CU e classe interna per veicolo di prima immatricolazione, o acquistato usato senza dichiarazione di non circolazione

VEICOLO GIÀ ASSICURATO

5. VALIDITÀ ATTESTATO – REGOLE GENERALI

L'attestato di rischio:

- ✓ ha una validità di 5 anni dalla data di scadenza del contratto a cui è riferito
- ✓ può essere valorizzato senza alcuna ulteriore formalità se utilizzato entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto a cui è riferito
- ✓ deve essere integrato da una di dichiarazione di non circolazione se utilizzato trascorsi 15 giorni dalla data di scadenza del contratto a cui è riferito.

ATTESTATO CON VALIDITÀ <= 5 ANNI

Se attestato utilizzato entro 15 giorni dalla scadenza del contratto a cui è riferito: **valorizzazione attestato**

Se attestato utilizzato dopo 15 giorni dalla scadenza del contratto a cui è riferito:

- **con dichiarazione di non circolazione - valorizzazione attestato**
- **senza dichiarazione di non circolazione - massima penalizzazione, classe 22 (CU 18)**

ATTESTATO NON VALIDO PERCHE' > 5 ANNI

→ veicolo prima immatricolazione = classe d'ingresso prevista
→ veicolo acquistato usato = classe d'ingresso prevista

6. CON ATTESTATO EMESSO DA ALTRA IMPRESA

- ✓ **attestato di contratto in forma diversa da bonus/malus:** recepimento classe CU e classe interna determinata da calcolo e applicazione precedente tabella n.1 come se si trattasse di attestato emesso da altra impresa.
- ✓ **Attestato di contratto in forma del tipo bonus/malus:** la classe è attribuita secondo i criteri della tabella n. 1.

Tabella n.1 CLASSE CU DI ASSEGNAZIONE	CLASSE DI INSERIMENTO				
	1 sinistro ultimi 5 anni	2 o più sinistri ultimi 5 anni	indenne ultimi 6 anni	indenne ultimi 5 anni	altri casi
1	11	18	4	5	8
2	12	19	4	5	9
3	13	20	5	6	9
4	14	21	5	6	10
5	15	22	6	7	10
6	16	22	7	8	11
7	17	22	8	9	11
8	18	22	9	10	12
9	19	22	10	11	12
10	20	22	11	12	13
11	21	22	12	13	13
12	22	22	13	14	14
13	22	22	14	14	14
14	22	22	15	15	15
15	22	22	16	16	16
16	22	22	17	17	17
17	22	22	18	18	18
18	22	22	19	19	19

Avvertenze:

- a) nel numero anni e nel conteggio sinistri è compreso anche l'anno in corso;
- b) per l'assegnazione della classe si considerano solo i sinistri penalizzanti;
- c) le annualità con sigla N.A. o N.D. non sono considerate annualità indenni;
- d) se l'attestato utilizzato è di altra impresa – **salvo il caso di attivazione della legge 40/2007 su ulteriore veicolo per il quale la regola che segue non vale** – la classe della precedente tabella è modificata nel seguente modo:
 - 1 o più sinistri nell'anno in corso, o nel precedente: aggiungere 2 classi (classe tabella più due classi)
 - se la CU è inferiore alla 7, ma l'attestato ha una storia sinistri inferiore ai 6 anni, cioè in alcune annualità espone la sigla N.A., o N.D., aggiungere 2 classi (classe tabella 1 più due classi)

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- **venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato** oppure se il contratto da cui l'attestato deriva è stato
- **sospeso e mai riattivato, o risolto per mancata accettazione del premio di rinnovo**

e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario. In questo caso si deve acquisire: l'attestato di rischio, la documentazione – carta di circolazione, o certificato di proprietà – del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

7. CON ATTESTATO DI RISCHIO ALLIANZ

Ferme le casistiche ed il termine di validità dell'attestato descritte al punto precedente, la classe del nuovo contratto è determinata nel seguente modo:

- ✓ **attestato di contratto in forma diversa da bonus/malus:** classe interna determinata da calcolo classe CU ed applicazione precedente tabella n. 1
- ✓ **attestato di contratto in forma bonus/malus:** si deve tenere conto di quanto segue:
 - **attestato Allianz relativo a prodotto ciclomotori bonus/malus edizione unificata 2011 e successive:** recepimento classe CU e classe interna dell'attestato.
 - **attestato Allianz relativo a prodotto ciclomotori bonus/malus edizione antecedente unificata 2011 e successive:** recepimento classe CU da attestato e classe interna determinata dalla precedente tabella n.1 come se si trattasse di attestato emesso da altra impresa.

Inoltre, se il contraente, causa cessazione di rischio (vendita, consegna in conto vendita ecc.), di un veicolo diverso dal ciclomotore assicura con un nuovo contratto un ciclomotore – o un veicolo equiparabile – la classe di assegnazione è determinata nel seguente modo:

- se sul contratto originario **non è stato maturato un attestato** si applica la classe di assegnazione prevista per i casi di prima immatricolazione o di acquisto del veicolo usato (voltura), CU 14 o CU 18
- se sul contratto originario **è stato maturato un attestato** la classe è attribuita in forza della tabella n. 2 (CU 14)

Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati – anni indenni						Sinistri verificatisi nell'anno corrente 1 o più
ultimi 5 anni	ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	ultimi 2 anni	ultimo anno	anno corrente	
12	13	14	15	16	16	18

Tabella n.2

8. SENZA ATTESTATO

- classe 22

ALTRI CASI

GIÀ ASSICURATO CON POLIZZA TEMPORANEA (da consegnare in copia)	
CONSEGNA precedente contratto temporaneo	→ decorrenza polizza nuova ≤ 1 giorno da data scadenza temporanea - classe CU della temporanea e Classe Interna corrispondente, se contratto temporaneo ante tariffa unificata (edizione 2011 e successive) con provenienza altra compagnia o provenienza Allianz; - classe CU e Classe Interna della temporanea, se contratto temporaneo a tariffa unificata (edizione 2011 e successive) con provenienza Allianz
	→ decorrenza polizza nuova > 1 giorno da data scadenza temporanea ma ≤ 12 mesi <u>CON</u> dichiarazione di non circolazione: - classe CU della temporanea e Classe Interna corrispondente, se contratto temporaneo ante tariffa unificata (edizione 2011 e successive) con provenienza altra compagnia o provenienza Allianz; - classe CU e Classe Interna della temporanea, se contratto temporaneo a tariffa unificata (edizione 2011 e successive) con provenienza Allianz. <u>SENZA</u> dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione
	→ decorrenza polizza nuova > 12 mesi da scadenza temporanea <u>CON</u> dichiarazione di non circolazione: classe di ingresso prima immatricolazione <u>SENZA</u> dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione

NON CONSEGNA	- massima penalizzazione
---------------------	--------------------------

CON APPENDICE DI CESSIONE DI CONTRATTO (da consegnare in copia)	
CONSEGNA precedente contratto	→ decorrenza polizza nuova ≤ 1 giorno da data scadenza contratto ceduto - classe di ingresso voltura
	→ decorrenza polizza nuova > 1 giorno da scadenza contratto ceduto ma ≤ 12 mesi <u>CON</u> dichiarazione di non circolazione: classe ingresso voltura <u>SENZA</u> dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione
	→ decorrenza polizza nuova > 12 mesi da scadenza contratto ceduto <u>CON</u> dichiarazione di non circolazione: classe di ingresso voltura <u>SENZA</u> dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione

NON CONSEGNA	- massima penalizzazione
---------------------	--------------------------

VEICOLO RUBATO/RITROVATO & VEICOLO IN CONTO VENDITA/NON VENDUTO (solo se già assicurato con Allianz)	
→ Attestato NON reso valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato:	
<ul style="list-style-type: none"> • validità attestato ≤ 5 anni <ul style="list-style-type: none"> - classe CU e classe interna dell'attestato se contratto originario a tariffa unificata (2011 e successive); - classe CU da attestato e calcolo classe interna se contratto originario a tariffa ante unificata (2011 e successive) ▪ validità attestato > 5 anni: classe di ingresso prima immatricolazione 	
→ Attestato già RESO valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato:	
<ul style="list-style-type: none"> • validità attestato ≤ 5 anni <ul style="list-style-type: none"> - classe CU e classe interna dell'attestato se contratto originario a tariffa unificata (2011 e successive); - classe CU da attestato e calcolo classe interna se contratto originario a tariffa ante unificata (2011 e precedenti) ▪ validità attestato > 5 anni: classe di ingresso prima immatricolazione 	

VEICOLO GIÀ ASSICURATO ALL'ESTERO	
→ Senza dichiarazione precedente assicuratore: classe 16 (CU14)	
→ Con dichiarazione del precedente assicuratore: determinazione classe interna e classe CU in base alla sinistrosità degli anni assicurati.	

VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON FORMA TARIFFARIA "A TARIFFA FISSA" SENZA INDICAZIONE DELLA CLASSE CU	
→ Classe 14B Scala B bonus-malus (CU14) senza valorizzazione della sinistrosità progressa	

VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON FORMA TARIFFARIA "A FRANCHIGIA" SENZA INDICAZIONE DELLA CLASSE CU	
→ Calcolo della CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella 3	
→ Assegnazione della classe interna determinata secondo i principi della precedente tabella n. 1	

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Tabella 3

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ARD – MODELLO AZ1

Tariffa 1.7.2018

NOTA BENE

Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono evidenziate con caratteri di particolare evidenza.

CONTENUTI

SISTEMA DI COPERTURE PER IL VEICOLO

- › INCENDIO e FURTO (tutti i veicoli con esclusione degli autocarri)
- › Estensione ai danni da incendio conseguente ad atti di danneggiamento volontario

SISTEMA DI COPERTURE PER LA PERSONA

- › ASSISTENZA MOTO
- › ASSISTENZA FURTO
- › INFORTUNI
- › TUTELA GIUDIZIARIA

SISTEMA DI COPERTURE PER IL VEICOLO

INCENDIO e FURTO (tutti i veicoli con esclusione degli autocarri)

cosa assicura

Articolo 1 – Incendio e furto

L'Impresa indennizza i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie nei limiti dei capitali e dei massimali previsti. L'operatività delle varie garanzie deve risultare dai documenti assicurativi; quelle non indicate sono escluse.

L'Impresa si impegna a prestare a valore intero le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio ed ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro o provvedere ad un indennizzo in denaro per:

a) INCENDIO

Sono indennizzabili – con gli eventuali scoperti previsti dal contratto - i danni subiti dal veicolo assicurato - **escluse le cose trasportate** - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, **pena la loro non indennizzabilità**;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi**:
 1. **AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE**: se compresi nel valore assicurato sono indennizzabili i danni come sopra descritti e subiti da **apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.
 2. **AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE**: la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da **apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa non di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. **Questa estensione sarà operante solo se gli apparecchi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.**

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario, c.d. atto vandalico, seguito da incendio (articolo 424 codice penale) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.

b) FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO

In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti.

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, **pena la loro non indennizzabilità**;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi**:
 1. **AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE**: se compresi nel valore assicurato sono indennizzabili i danni da furto come sopra descritti e subiti da **apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.
 2. **AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE**: **esclusivamente per le autovetture**, la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da **apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa non di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. **Questa estensione sarà operante solo se gli apparecchi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.**

Sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.

c) FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO SOLO PER DANNI PARZIALI

Vale quanto previsto al precedente punto b) "*Furto totale e parziale con scoperto*", con applicazione dello scoperto nel solo caso di danno parziale. Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.

d) FURTO TOTALE E PARZIALE SENZA SCOPERTO

Forma di copertura riservata alle autovetture (e veicoli equiparati) uso privato e veicoli adibiti ad uso promiscuo. Se sia corrisposto il relativo sovrappremio, vale quanto previsto al precedente punto b) "*Furto totale e parziale con scoperto*" senza applicazione di scoperto.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.

e) **FURTO TOTALE CON SCOPERTO**

In caso di furto o rapina, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la sola perdita totale del veicolo. La copertura riguarda esclusivamente autovetture (e veicoli equiparati) uso privato e veicoli adibiti ad uso promiscuo.

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, pena la loro non indennizzabilità;
- gli apparecchi audio-fono-visivi:
 1. **AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE:** se compresi nel valore assicurato sono indennizzabili i danni da furto come sopra descritti e subiti da apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.
 2. **AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE:** esclusivamente per le autovetture, la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa non di serie quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. Questa estensione sarà operante solo se gli apparecchi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.

Purché costituiscano perdita totale, così come definita dall'articolo 10 "Determinazione dell'ammontare del danno" della presente sezione "Sistema di coperture per il veicolo – incendio e furto", sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Non sono compresi nella garanzia i danni derivanti da furto parziale e quelli causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.

f) **FURTO TOTALE SENZA SCOPERTO**

Se sia corrisposto il relativo sovrappremio, vale quanto previsto al punto precedente e) "Furto totale con scoperto" senza applicazione di scoperto.

Non sono compresi nella garanzia i danni derivanti da furto parziale e quelli causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.

Articolo 2 - Ulteriori estensioni garanzia furto - danni correlati al furto - SOLO PER AUTOVETTURE

Avvertenza importante

Le estensioni di cui al presente articolo non operano in caso la garanzia principale furto sia sottoscritta nella formula "Furto totale" con o senza scoperto.

1. **Furto di cose non assicurate:** a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1 "Incendio e furto" e 4 "Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto", l'impresa indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto o rapina, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso, con l'applicazione dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia furto;
2. **Danni conseguenti ad atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici):** a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1 "Incendio e furto" e 4 "Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto", nel caso di furto totale o rapina con ritrovamento, la copertura è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall'autovettura a seguito di atti vandalici, con l'applicazione dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia furto.

Articolo 3 - Estensioni gratuite garanzia incendio

– **Ricorso terzi da incendio**

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1 "Incendio e furto", l'assicurazione viene prestata per i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso; la garanzia opera, entro il limite massimo di € 200.000,00 indipendentemente dalla natura e dal numero dei danneggiati, sempre che il veicolo non si trovi in circolazione o sia oggetto di operazioni di carico o scarico.

– **Incendio conseguente a tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse**

A parziale deroga di quanto previsto dal successivo articolo 4 "Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto", la garanzia incendio è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse.

– **Irraggiamento di calore – solo autovetture**

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1 "Incendio e furto", la garanzia incendio opera a copertura dei danni subiti dal veicolo assicurato conseguenti ad irraggiamento di calore dovuto ad incendio – anche se derivante da scoppio od esplosione – purché l'incendio non si sia sviluppato direttamente dal veicolo.

Articolo 4 - Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- appropriazione indebita;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;
- semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

Per i veicoli dotati di antifurto con tecnologia satellitare od altre consimili, che usufruiscano del relativo sconto previsto, la garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, opera con lo scoperto pari al 25% dell'ammontare del danno - che si applica in sostituzione degli altri scoperti eventualmente indicati dal contratto nonché di quelli previsti al successivo **articolo 11 "Scoperti in caso di sinistro"** - nei casi di:

- installazione dell'antifurto senza attivazione dell'abbonamento ai servizi di sicurezza (se previsto) valido per la durata del rapporto di assicurazione;
- mancata consegna in agenzia della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell'impianto;
- guasto dell'impianto; l'Impresa va informata tramite fax del guasto e del tempo necessario alla riparazione. Il periodo della riparazione è equiparato al guasto agli effetti dello scoperto.

Articolo 5 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede dolosamente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 secondo comma del codice civile.

Articolo 6 - Adeguamento automatico del valore assicurato - per autovetture (uso privato e pubblico) e veicoli uso promiscuo

Alla scadenza annuale della polizza e/o del rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore assicurato in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione e, di conseguenza, modifica il premio della garanzia. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi non di serie viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

Alla determinazione del nuovo premio concorrono anche parametri dinamici quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato.

Il contraente che non intende procedere al rinnovo, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.

L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto - anche con altra Impresa - ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

In ogni caso, il contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista "Quattroruote Professional". L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico.

In tal caso, ad ogni scadenza, l'aggiornamento del valore assicurato, avviene a richiesta del contraente come previsto dal successivo **articolo 7 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"**.

Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista "Quattroruote Professional", l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo **articolo 7 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"**.

Nel caso in cui il contraente non comunichi l'aggiornamento del valore assicurato, l'Impresa provvede a calcolare il premio relativo alle garanzie Incendio/Furto sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane salvo quanto previsto dal successivo **articolo 10 "Determinazione dell'ammontare del danno"**. Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

Articolo 7 - Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente

Alla scadenza annuale della polizza, su richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato indicato dal contraente, modificando il premio dovuto.

Alla determinazione del premio di rinnovo per autovetture (uso privato e pubblico) e veicoli adibiti ad uso promiscuo concorrono anche parametri dinamici, quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato. Il contraente che, conosciuto il nuovo premio, non intende rinnovare le coperture, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.

L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto - anche con altra Impresa - ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Articolo 8 - Denuncia di sinistro e adempimenti

L'assicurato deve:

- denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni (articolo 1913 del codice civile);
- fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;
- astenersi, salvo che per gli interventi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata con l'Impresa.

Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, danneggiamenti del veicolo assicurato a seguito di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, atti di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico), la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

Se il furto totale è avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, la denuncia presentata all'Autorità estera deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana; all'Impresa deve essere consegnata anche copia autenticata della denuncia resa all'estero.

In sede di istruttoria ed ai fini della corresponsione dell'indennizzo, l'Impresa potrà inoltre richiedere all'assicurato, a spese di quest'ultimo, i documenti di seguito elencati:

- copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall'Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato, incendio su aree pubbliche o private);
- certificato di radiazione al PRA (in caso di danno parziale con antieconomicità delle riparazioni).

Inoltre in caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo potranno essere richiesti:

- certificato cronologico del P.R.A.;
- originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso o - se rilasciato - codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale (sito www.aci.it);
- documentazione attestante la data dell'effettiva prima immatricolazione estera, nel caso in cui il veicolo sia stato precedentemente immatricolato e registrato all'estero;
- procura speciale a vendere notarile;
- dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
- tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo.

La restituzione delle chiavi e/o dispositivi originali di avviamento del veicolo potrà essere richiesta anche in caso di incendio in cui il danno superi il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

L'Impresa è autorizzata:

- ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice;
- ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna;

- ad ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

L'autorizzazione, data all'Impresa, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

In ogni caso l'Impresa ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro. Qualora a fronte di furto totale o parziale, risulti aperto un procedimento per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale (fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona) l'Impresa potrà versare l'indennizzo solo previa presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

Articolo 9 - Ritrovamento del veicolo rubato

Quando l'assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso all'Impresa.

Qualora il recupero sia avvenuto:

- a) **prima della corresponsione dell'indennizzo:** l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall'*articolo 1 "Incendio e furto"*;
- b) **dopo la corresponsione dell'indennizzo,** l'assicurato potrà optare se:
 1. trattenere l'indennizzo corrispostogli dall'Impresa la quale alienerà il veicolo in forza della procura a vendere conferitale dall'assicurato (vedi articolo "*Denuncia di sinistro ed adempimenti*");
 2. rientrare in possesso del veicolo restituendo all'Impresa l'indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno indennizzabile determinato come indicato al precedente *articolo 1 "Incendio e furto"*).

Le opzioni di cui al precedente punto b. potranno essere esercitate dall'Assicurato entro e non oltre 45 giorni dalla data dell'avviso di ritrovamento comunicato all'Impresa.

In caso nessuna opzione venga esercitata entro detto termine, l'Impresa sarà autorizzata ad alienare il veicolo come previsto dal precedente punto b.1 del presente articolo.

Articolo 10 - Determinazione dell'ammontare del danno

- a) **Perdita totale:** si considera perdita totale un danno superiore all'85% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa.

L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se previsti ed assicurati, avevano al momento del sinistro. Per autovetture e motocicli il valore commerciale è determinato nel seguente modo:

- **autovetture:** il valore del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se assicurati ai quali è applicato lo stesso coefficiente di svalutazione subito dal veicolo. Se "Quattroruote Professional" non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale e degli eventuali accessori, optional e apparecchi audio-fono-visivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax.
- **motoveicoli e ciclomotori:** il valore del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista "Due Ruote" Edizione Edidomus, riferita al mese di accadimento dell'evento. Se "Due Ruote" Edizione Edidomus non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax Due Ruote.

- b) **Danno parziale:** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolarne il costo si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al loro degrado d'uso. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture ed i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Se il veicolo è locato in leasing ed è assicurato IVA compresa, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del furto.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Inoltre, con specifico riguardo alle **autovetture ad uso privato ed i veicoli ad uso promiscuo:**

- **perdita totale:** se il sinistro avviene entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), non verrà tenuto conto – ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti, con il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;
- **danno parziale:** non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso. Sono esclusi i pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

Articolo 11 - Scoperti in caso di sinistro

In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato gli eventuali scoperti previsti dal contratto.

Veicoli con antifurto satellitare - In caso di furto totale avvenuto nei seguenti paesi: Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Estonia, Israele, Lettonia, Polonia, Bulgaria, Cipro, Iran, Malta, Macedonia, Romania, Tunisia, Turchia, Ucraina, rimane a carico dell'assicurato lo scoperto pari al 20% dell'ammontare del danno.

In questo caso non opera la riduzione prevista ai sensi dell'*articolo 12 "Riduzione dello scoperto in caso di furto totale del veicolo custodito"* della presente sezione "*Sistema di copertura per il veicolo - Incendio e furto*".

Articolo 12 - Riduzione dello scoperto in caso di furto totale del veicolo custodito - autovetture in servizio privato, veicoli ad uso promiscuo, motocicli e ciclomotori

In caso di furto totale o rapina, lo scoperto indicato in polizza sarà ridotto del 50% se, alla stipula del contratto, l'assicurato ha dichiarato che il veicolo è regolarmente custodito in box chiuso o in garage condominiale chiuso (in locazione o di proprietà) e purché venga dimostrato che, al momento del furto/rapina, il veicolo si trovava nei predetti ambienti chiusi.

“ESTENSIONE AI DANNI DA INCENDIO CONSEGUENTE AD ATTI DI DANNEGGIAMENTO VOLONTARIO (c.d. atti vandalici)”.

Valida solo se richiamata in polizza e pagato il relativo premio.

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 4 “Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto”, la garanzia incendio è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza del compimento di atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).

Fermo il resto.

SISTEMA DI COPERTURE PER LA PERSONA

“ASSISTENZA MOTO”

cosa assicurata

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione “Istruzioni per la richiesta di assistenza”).

Articolo 1 – Validità territoriale

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate. **Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.**

L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze.

Articolo 2 – Ambito di operatività della garanzia

Le prestazioni assicurative sono erogate a favore del veicolo indicato in polizza ed estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare, purché assicurati con la Società per il rischio statico. Limitatamente alle prestazioni sanitarie, esse sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati sul veicolo assicurato.

Articolo 3 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

- danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
- scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- suicidio o tentativo di suicidio;
- immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:

- conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
- veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- trasporto di persone, se non awiene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

Articolo 4 – Disposizioni e limitazioni comuni a tutte le garanzie

- La Centrale Operativa non rimborsa senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
- La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
- La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera dichiarate.

- d) Nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- e) In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
- f) La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- g) La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.
- h) Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni **non superiori a 60 giorni consecutivi**.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- i) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
- j) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:

- aereo di linea (classe economica)
- treno (prima classe)

Articolo 5 – Oggetto dell'assicurazione "Assistenza Moto"

SEZIONE A - ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ

a1. Soccorso stradale

La seguente garanzia opera quando il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente a seguito di:

- incidente stradale;
- guasto meccanico od elettrico;
- incendio, esplosione o scoppio;
- tentato furto, furto di parti del veicolo o ritrovamento dopo furto;
- batteria scarica; esaurimento del carburante; rottura o foratura dei pneumatici.

La Centrale Operativa provvede all'invio di un mezzo di soccorso per il traino sino alla propria officina convenzionata più vicina o sino all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo assicurato, più vicina, tenendo a carico della Società i relativi costi, fino ad un importo massimo di **€ 170,00** per sinistro. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato. Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

In caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà dichiarare di essere coperto da servizio di assistenza con l'Impresa al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

a2. Invio officina mobile

Qualora, a seguito di guasto, batteria scarica, esaurimento di carburante, rottura o foratura dei pneumatici, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile. Se il guasto non fosse comunque riparabile sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo come previsto dalla precedente garanzia "a1.Soccorso Stradale".

La Società terrà a proprio carico il costo dell'intervento dell'officina mobile fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro; sono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, all'acquisto di pneumatici, ai materiali d'impiego utilizzati per effettuare le riparazioni od il montaggio e la relativa manodopera.

Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

a3. Rimborso taxi

La garanzia opera a seguito di traino del veicolo danneggiato effettuato dalla Centrale Operativa, nei seguenti casi:

- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per seguire il traino del proprio veicolo sino all'officina;
- qualora il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e, conseguentemente, l'officina non sia aperta al momento del ricovero del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina;
- a seguito di ritiro della patente e/o sequestro del veicolo da parte delle Autorità preposte.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso **fino al massimale complessivo di € 50,00 per evento**.

a4. Prenotazione alberghiera

A seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, quest'ultima in caso di necessità organizza, su richiesta dell'Assicurato, il pernottamento del conducente e degli eventuali trasportati a bordo del veicolo assicurato. **Sono a carico dell'Assicurato le spese alberghiere.**

a5. Rientro al domicilio o proseguimento del viaggio – spese di soggiorno

La garanzia opera in caso di furto oppure qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, **il veicolo richieda riparazioni che comportino un immobilizzo di durata pari a 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero**, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

Beneficiari della prestazione sono il conducente e gli eventuali trasportati del veicolo assicurato.

La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali trasportati alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico della Società i relativi costi **sino alla concorrenza del massimale di € 400,00 per evento**.

Il rientro o il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe economica), in treno (prima classe) o con autovettura a noleggio, **per un periodo massimo di due giorni**. L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta l'autovettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. **Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.**

In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a carico della Società le spese di pernottamento fino a 2 giorni, con il limite massimo di € 100,00 al giorno per persona e per evento.

a6. Recupero del veicolo – rimborso spese di custodia, demolizione, abbandono legale

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera, certificata in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e di quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

La Centrale Operativa, con costi a carico della Società, mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di andata, ferroviario (prima classe) o aereo (classe turistica), per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.

In alternativa a quanto precede la Centrale Operativa può organizzare, tramite autotrasportatori di fiducia, il trasporto dal luogo dell'immobilizzo sino alla propria officina convenzionata o all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato. In tal caso la Società terrà a proprio carico i relativi costi, compresi quelli di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di recupero e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore. Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo di trasporto. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto da effettuarsi secondo le modalità prescritte dal precedente capoverso, la Centrale Operativa organizzerà, in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale sul posto del veicolo, tenendo a carico della Società i costi amministrativi, organizzativi e di demolizione. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà il suddetto trasporto con spese a carico della Società per un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.

a7. Trasporto del veicolo in caso di infortunio

La garanzia opera a seguito di infortunio del conducente del veicolo assicurato conseguente ad incidente stradale. La Centrale Operativa organizza, tramite autotrasportatori di fiducia, il trasporto dal luogo dell'incidente sino alla propria officina convenzionata o all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato con costi a carico della Società in caso di attivazione della garanzia "c2.Rimpatrio/Rientro sanitario". Diversamente, la prestazione potrà essere erogata con costi a carico dell'Assicurato.

a8. Autonoleggio – convenzioni

L'Assicurato, contattando la Centrale Operativa, può accedere ad informazioni su Società di Autonoleggio convenzionate.

Ove necessario gli operatori possono prenotare direttamente a nome dell'Assicurato l'autovettura indicando allo stesso il luogo ove recarsi per ritirarla. I costi del noleggio sono interamente a carico dell'Assicurato stesso.

SEZIONE B - ASSISTENZA ALL'ESTERO

b1. Invio di pezzi di ricambio

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessita, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio indispensabili al suo funzionamento ed irripetibili sul luogo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. Sono a carico della Società le spese di ricerca e di invio a destinazione mentre restano a carico dell'Assicurato, che dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso degli stessi, i costi dei pezzi di ricambio.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

b2. Anticipo di cauzione penale

A seguito di incidente stradale avvenuto all'estero, quando le Autorità locali dispongano il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare in nome e per conto dell'Assicurato la cauzione fino all'importo massimo di € 6.000,00, al fine di ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato stesso.

La stessa somma potrà essere anticipata anche quando le Autorità locali dispongano una cauzione civile o amministrativa che comporti il blocco del veicolo o l'impossibilità di ripartire per l'Assicurato, pur senza procedere al fermo.

Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

b3. Anticipo spese di prima necessità

Qualora a seguito di sinistro avvenuto all'estero che abbia comportato l'invio da parte della Centrale Operativa di un mezzo di soccorso per il traino, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvede ad effettuare il pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di € 500,00 per sinistro. Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

SEZIONE C - ASSISTENZA SANITARIA PER INFORTUNIO CONSEGUENTE A INCIDENTE STRADALE

PERSONE ASSICURATE

Le prestazioni riportate nella presente sezione sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati del veicolo assicurato che, a seguito di incidente stradale, abbiano subito un infortunio.

c1. Rimborso spese di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o cure mediche di prima necessità, la Società garantisce il rimborso delle spese di ambulanza e pronto soccorso per la cura delle lesioni subite fino a € 200,00 per evento. Per la richiesta di rimborso l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la documentazione comprovante il sinistro e le spese sostenute.

c2. Rimpatrio/rientro sanitario

Qualora, le condizioni dell'Assicurato, accertate dalla Guardia Medica della Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso, la Centrale Operativa organizza, tenendo a carico della Società i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo dalla propria Guardia Medica:

- aereo sanitario con équipe medica;
- aereo di linea in classe turistica con eventuale barella;
- ambulanza;

- treno (se necessario in vagone letto);
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato.

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale o per i rimpatri dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

c3. Trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione

Qualora l'Assicurato non fosse curabile nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e l'infortunio risultasse di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica della Centrale Operativa, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di alta specializzazione, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.

I costi del trasferimento saranno concordati preventivamente con l'Assicurato o, se questi non fosse in condizione di farlo, con chi ha potere decisionale in Sua vece.

I suddetti costi restano interamente a carico dell'Assicurato.

c4. Assistenza in caso di ricovero o decesso all'estero

Quando, in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 48 ore o di suo decesso, eventuali minori di anni 15 rimanessero senza accompagnatore, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, al loro rimpatrio mettendo a disposizione un accompagnatore.

Inoltre, in caso di ricovero superiore a 7 giorni o di decesso, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o ferroviario di prima classe per recarsi sul posto. Provvede, inoltre, a reperire per il parente un albergo in loco, con spese di soggiorno a carico della Società fino a 10 giorni, col limite massimo di € 80,00 al giorno.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, all'adempimento di tutte le formalità sul posto, al trasporto della salma (includere le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. In alternativa, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa vi provvede a spese della Società.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

Articolo 6 – Istruzioni per la richiesta di assistenza

Per ogni richiesta di assistenza, l'assicurato – o chi per esso – deve contattare la Centrale Operativa tramite:

- Linea Verde 800 68 68 68
- Telefono (anche per chiamate dall'estero) +39 02 26 609 133
- Fax +39 02 70 630 091

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- codice fiscale.

la richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa dovrà essere inoltrata a:

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP Service Italia S.c.a.r.l.
Casella Postale 302
Via Cordusio 4
20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

“ASSISTENZA FURTO”

cosa assicura

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione “Istruzioni per la richiesta di assistenza”).

Articolo 1 – Validità territoriale

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.

L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/awvertenze.

Articolo 2 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

- danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;

- b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- i) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- j) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- k) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- l) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- m) suicidio o tentativo di suicidio.

Articolo 3 – Disposizioni e limitazioni comuni a tutte le garanzie

- a) La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
- b) La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
- c) Nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- d) In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
- e) La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- f) La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.
- g) Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- h) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
- i) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

Articolo 4 – Oggetto dell'assicurazione "Assistenza Furto"

ASSISTENZA PER FURTO DEL VEICOLO

- a. veicolo sostitutivo e taxi per furto totale del veicolo

La garanzia opera a seguito di furto totale del veicolo assicurato.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, per un **periodo massimo di 3 giorni** di noleggio consecutivi:

- per **autovetture**: un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque **non superiore a 2.000 c.c.**;
- per **camper e motocicli**: un'autovettura sostitutiva di cilindrata **non superiore a 2.000 c.c.**;
- per **autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 35 q.li**: un veicolo con la medesima capacità di carico, in base alla disponibilità del noleggio convenzionato e comunque **entro e non oltre 48 ore dalla richiesta**.

La garanzia opera a condizione che:

- l'Assicurato inoltri via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti;
- il conducente sia abilitato alla guida.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. **Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.**

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, **l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore l'auto a noleggio.**

L'Assicurato nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione ha diritto all'invio di un taxi o al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso **fino al massimale complessivo di € 52,00 per evento.**

- b. Disbrigo pratiche furto

Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi relativi al veicolo e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a carico della Società le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., Certificato di perdita di possesso ed eventuale Certificato di chiusa inchiesta penale. I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni.

Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:

- denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;
- documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;
- delega dell'Assicurato che autorizzi la Centrale Operativa a richiedere i documenti e/o se rilasciato – codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale (sito www.aci.it);
- copia di un documento d'identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.

Articolo 5 – Istruzioni per la richiesta di assistenza

Per ogni richiesta di assistenza, l'assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:

- **Linea Verde** 800 68 68 68
- **Telefono (anche per chiamate dall'estero)** +39 02 26 609 133

- Fax

+39 02 70 630 091

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- codice fiscale.

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata a:

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP Service Italia S.c.a.r.l.
Casella Postale 302
Via Cordusio 4
20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

INFORTUNI

Cosa assicura

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che determinino la morte o un'invalidità permanente del conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo, dal momento in cui il conducente sale a bordo al momento in cui ne è disceso. Limitatamente ai ciclomotori la garanzia è prestata per il solo caso di invalidità permanente del conducente.

La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Sono compresi:

- gli infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, semprechè non determinati da abuso di alcolici, di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché quelli sofferti dall'Assicurato in conseguenza di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se imputabili a movente politico, sociale o sindacale, semprechè egli vi resti coinvolto involontariamente;
- le lesioni riportate in conseguenza della inspirazione di gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di incidente;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe e/o slavine.

Articolo 2 – Validità dell'assicurazione

L'assicurazione è valida semprechè:

- il conducente sia abilitato secondo le disposizioni in vigore;
- vengano osservate le disposizioni di legge concernenti l'obbligo della cintura di sicurezza e del casco protettivo.

Articolo 3 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
- subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;
- sofferti dall'assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti;
- sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie.

Sono inoltre esclusi:

- gli infarti da qualsiasi causa determinati;
- le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate;
- le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere;
- le rotture sottocutanee dei tendini;
- le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.

Articolo 4 – Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete in base all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Articolo 5 – Indipendenza da obblighi assicurativi di legge

La presente assicurazione è sottoscritta tra le parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

Articolo 6 – Indennità giornaliera da ricovero

In caso di ricovero in Istituto di Cura (pubblico o privato) conseguente ad infortunio indennizzabile secondo le condizioni di polizza, l'Impresa corrisponde all'assicurato l'importo contrattualmente pattuito ed indicato in polizza, a partire dal quarto giorno di degenza che comporti pernottamento.

L'Impresa effettua il pagamento a cura ultimata e su presentazione in originale di regolare attestato di degenza.

La prestazione viene riconosciuta, indipendentemente dal numero di ricoveri, fino ad un massimo di trecento giorni per anno assicurativo.

In caso di ricovero in Day Hospital, la garanzia è prestata solo in caso di intervento chirurgico, con il massimo di 15 ricoveri in regime di Day Hospital per ciclo di cura, compreso il giorno dell'intervento stesso.

In caso di infortunio

Articolo 7 – Denuncia del sinistro

La denuncia dell'infortunio deve essere accompagnata da certificato medico.

L'assicurato è tenuto a ricorrere alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni ed inviare i relativi certificati medici. In caso di ricovero ospedaliero, a richiesta dell'Impresa, dovranno essere messe a disposizione della stessa le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente al ricovero.

Quando l'infortunio abbia provocato la morte dell'assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, l'Impresa deve esserne immediatamente informata.

L'assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, sono tenuti a consentire la visita dei medici dell'Impresa, nonché le eventuali indagini od accertamenti che dovessero risultare necessari. A tale scopo l'assicurato scioglie dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato.

Articolo 8 – Prestazione per il caso morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi in parti uguali.

Articolo 9 – Prestazione per il caso di Invalidità Permanente

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITA'

La società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Se l'invalidità permanente si verifichi, anche successivamente alla scadenza della polizza, ma entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità effettivamente riportata, secondo le percentuali indicate nella sottoriportata tabella.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suddetta tabella, quest'ultima viene comunque utilizzata come riferimento e l'indennizzo è calcolato tenendo conto della misura in cui è diminuita per sempre la capacità generica dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per l'Assicurato mancino, le percentuali relative all'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Nel caso in cui l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione sommando le singole percentuali fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomico-funzionale di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

2. CRITERI DI LIQUIDAZIONE

In caso di sinistro, l'indennità per invalidità permanente verrà corrisposta in base alle seguenti disposizioni:

- Per la guida di autovetture ad uso privato, l'indennizzo verrà calcolato sul capitale assicurato in base alle percentuali che seguono:

% da invalidità permanente	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
% da liquidare	0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 28 30 32
% da invalidità permanente	27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 e oltre
% da liquidare	34 36 38 40 42 44 46 48 50 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 100

- Per la guida di ciclomotori, la franchigia sarà modulata assorbibile secondo la seguente tabella:

% da invalidità permanente	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
% da liquidare	12 14 16 18 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65
% da invalidità permanente	56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 >=66
% da liquidare	68 71 74 77 80 85 88 91 94 97 100

- Per la guida di tutti gli altri autoveicoli:
 - sul capitale assicurato fino a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 3% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 3% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
 - sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.
- Per la guida di motoveicoli, con detrazione delle seguenti percentuali di franchigia assoluta:
 - sul capitale assicurato fino a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
 - sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 10% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 10% della totale l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.

3. PRECISAZIONI SULL'INDENNIZZO

Se l'assicurato già indennizzato per invalidità permanente muore entro due anni dal giorno in cui si è verificato l'infortunio ed in conseguenza di questo, la Società versa agli eredi la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

Articolo 10 – Pagamento dell'indennizzo

La Società effettua il pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dal raggiungimento dell'accordo fra le parti sull'ammontare del danno, ricevuta la necessaria documentazione.

Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente

L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati.

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	Destro %	%	Sinistro %
un arto superiore	70		60
una mano o un avambraccio	60		50
un pollice	18		16
un indice	14		12
un medio	8		6
un anulare	8		6
un mignolo	12		10
una falange ungueale del pollice	9		8
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito		
anchilosi della scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25		20
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20		15
anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)	10		8
paralisi completa del nervo radiale	35		30
paralisi completa del nervo ulnare	20		17
amputazione di un arto inferiore:			
- al di sopra della metà della coscia		70	
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60	
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50	
amputazione di un piede		40	
amputazione di ambedue i piedi		100	
amputazione di un alluce		5	
amputazione di un altro dito del piede		1	
amputazione della falange ungueale dell'alluce		2,5	
anchilosi dell'anca in posizione favorevole		35	
anchilosi del ginocchio in estensione		25	
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astraglica		15	
paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno		15	
perdita totale della facoltà visiva di un occhio		25	
perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi		100	
sordità completa di un orecchio		10	
sordità completa di ambedue gli orecchi		40	
stenosi nasale assoluta monolaterale		4	
stenosi nasale assoluta bilaterale		10	
esiti di frattura scomposta di una costa		1	
esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:			
- una vertebra cervicale		12	
- una vertebra dorsale		5	
- 12° dorsale		10	
- una vertebra lombare		10	
esiti di frattura di un metamero sacrale		3	
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme		5	
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo		2	
perdita anatomica di un rene		15	
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

TUTELA GIUDIZIARIA

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria

L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all'assicurato. L'Impresa altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto di € 15.000,00 per singolo evento e sempre in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'assicurato.

In caso l'assicurato scelga di avvalersi del patrocinio di un legale scelto fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A. il massimale convenuto, fermo il resto, verrà elevato ad € 30.000,00.

Gli oneri di cui sopra sono:

- le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;

- le spese di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
- le spese di un perito nominato dall'assicurato previo consenso dell'Impresa entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia nel processo penale ed il contributo unificato nel processo civile;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dall'Impresa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 250,00;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

Resta convenuto che gli oneri di cui sopra saranno corrisposti all'assicurato al netto di quanto eventualmente recuperato da terzi.

Non sono considerati oneri indennizzabili le somme, eccedenti la propria quota, corrisposte in forza del vincolo di solidarietà fra coobbligati.

Resta sempre e comunque escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, nonché il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Articolo 2 - Persone e rischi assicurati

L'assicurazione vale per gli eventi che riguardino l'uso del veicolo a motore o natante indicato in polizza, comprese le roulettes o i carrelli trainati dallo stesso e comprende le controversie sorte a seguito di evento compreso in garanzia riguardante fatti coperti dalla assicurazione "rischio statico" di roulettes e carrelli.

L'assicurazione vale per il proprietario, per il conducente autorizzato, nonché per i trasportati.

L'assicurazione vale inoltre per il proprietario del mezzo assicurato alla guida di veicoli a noleggio o autovetture di cortesia di proprietà di concessionari.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore del proprietario del mezzo assicurato.

L'Impresa assicura le spese di cui all'**articolo "Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria" della presente sezione "Sistema di coperture per la persona – Tutela Giudiziaria"**, comprendendo in garanzia:

- l'azione, in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito di terzi;
- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali il proprietario del mezzo assicurato sia rimasto coinvolto come pedone;
- le controversie derivanti da contratti riguardanti il veicolo indicato in polizza **per le quali il valore di lite sia almeno di € 260,00;**
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale.

In caso di sinistro CARD, fermo restando l'obbligo di denuncia del sinistro, l'incarico al legale potrà essere conferito solo esaurita la procedura con l'offerta di risarcimento – ritenuta insoddisfacente dal danneggiato - o con il rifiuto da parte della Compagnia gestoria di ammettere il danno a risarcimento.

L'infruttuoso decorso dei termini stabiliti dalla procedura CARD è equiparato al rifiuto di ammettere il danno a risarcimento.

Articolo 3 – Decorrenza della Garanzia

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali;
- per **gli altri casi, trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione.**

Articolo 4 - Validità territoriale

La garanzia vale per i fatti verificatisi nei Paesi aderenti alla Unione Europea e nei Paesi per i quali è prestata l'estensione della garanzia RCA mediante Carta Verde, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.

Limitatamente alla copertura prevista per l'uso di veicoli a noleggio, la validità territoriale viene estesa al mondo intero, **ferma restando l'esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.**

Articolo 5 - Esclusioni

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'**articolo 2 "Persone e rischi assicurati" della presente sezione "Sistema di coperture per la persona – Tutela Giudiziaria"** l'assicurazione non è prestata per:

- le controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato;
- le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa;
- le controversie di valore inferiore a € 150,00;
- le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive.

L'assicurazione non vale, inoltre, in caso di:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (art. 193 del Nuovo Codice della Strada);
- inosservanza degli obblighi di comportamento in caso di incidente (art. 189 del Nuovo Codice della Strada-omissione di fermata e soccorso);
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'**articolo 2 "Persone e rischi assicurati" della presente sezione "Sistema di coperture per la persona – Tutela Giudiziaria"**.

In caso di sinistro

Articolo 6 - Verificarsi del sinistro

Il sinistro si ha al verificarsi dell'evento assicurato ovvero nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone che abbiano per oggetto domande identiche o connesse;
- le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto;

- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

Articolo 7 - Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

In ogni caso i sinistri avvenuti dopo la data di decorrenza della garanzia (articolo 3 "Decorrenza della garanzia") e nel periodo di validità dell'assicurazione devono essere denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto.

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Denunciato il sinistro, l'assicurato - alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa - deve fare seguito con:

- tutte le notizie ed i documenti relativi;
- ogni atto che gli sia stato notificato.

L'assicurato è comunque tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti, documenti ed indicazioni occorrenti per la gestione della pratica.

Articolo 8 - Gestione del sinistro

A. TENTATIVO DI COMPONIMENTO AMICHEVOLE

L'Impresa, ricevuta la denuncia di sinistro, valuta la natura e fondatezza della controversia ed effettua ogni utile tentativo di bonario componimento. L'assicurato non può dare corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'impresa.

B. SCELTA DEL LEGALE, DELL'ARBITRO E DEL PERITO

Qualora non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, ovvero quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dall'Impresa, l'assicurato:

1. potrà scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa;
2. potrà scegliere un legale di sua fiducia fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A., purchè esercitino nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, beneficiando di un massimale pari ad € 30.000,00. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria. L'impresa confermerà l'incarico professionale così conferito;
3. avrà comunque il diritto di rivolgersi all'Impresa per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale, fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A., purchè esercitino nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, al quale affidare la tutela dei propri interessi beneficiando di un massimale pari ad € 30.000,00. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria. L'impresa confermerà l'incarico professionale così conferito.

Resta comunque inteso che in ogni caso in cui vi sia conflitto di interessi fra Impresa ed assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. L'impresa avvertirà l'assicurato del suo diritto di scelta del legale e del perito.

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria" e dall'articolo 8 "Gestione del sinistro" - lettera B) punti 1, 2 e 3 - nel caso in cui si rendesse necessaria un'attività giudiziale al di fuori dei confini della giurisdizione, saranno rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata da un solo avvocato domiciliatario o corrispondente, con il limite di € 1.000,00.

L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell'Impresa.

L'Impresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.

DISACCORDO TRA ASSICURATO E IMPRESA

In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'Impresa, in merito all'interpretazione del contratto e/o gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. L'impresa avvertirà l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Le spese arbitrali saranno così ripartite:

- in caso di esito favorevole per l'assicurato rimarranno integralmente a carico dell'Impresa;
- in caso di esito favorevole per l'Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna delle parti.